

Gazzetta ufficiale

dell'Unione europea

C 319

51° anno

Edizione
in lingua italiana

Comunicazioni e informazioni

13 dicembre 2008

<u>Numero d'informazione</u>	Sommaro	Pagina
I	<i>Risoluzioni, raccomandazioni e pareri</i>	
	RISOLUZIONI	
	Consiglio	
2008/C 319/01	Risoluzione del Consiglio e dei rappresentanti dei governi degli Stati membri, riuniti in sede di Consiglio, del 20 novembre 2008, sulla salute e sul benessere dei giovani	1
2008/C 319/02	Risoluzione del Consiglio e dei rappresentanti dei governi degli Stati membri, riuniti in sede di Consiglio, del 21 novembre 2008 — «Integrare maggiormente l'orientamento permanente nelle strategie di apprendimento permanente»	4
	RACCOMANDAZIONI	
	Consiglio	
2008/C 319/03	Raccomandazione del Consiglio, del 20 novembre 2008, relativa alla mobilità dei giovani volontari nell'Unione europea	8
IV	<i>Informazioni</i>	
	INFORMAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI E DAGLI ORGANI DELL'UNIONE EUROPEA	
	Consiglio	
2008/C 319/04	Conclusioni del Consiglio relative alla creazione da parte dell'Unione europea di un'«Etichetta del patrimonio europeo»	11




<u>Numero d'informazione</u>	Sommar io (<i>segue</i>)	<i>Pagina</i>
2008/C 319/05	Conclusioni del Consiglio relative all'architettura: il contributo della cultura allo sviluppo sostenibile	13
2008/C 319/06	Conclusioni del Consiglio, del 20 novembre 2008, relative allo sviluppo dell'offerta legale di contenuti culturali e creativi online, nonché alla prevenzione e alla lotta contro la pirateria nell'ambiente digitale	15
2008/C 319/07	Conclusioni del Consiglio, del 20 novembre 2008, sulla biblioteca digitale europea EUROPEANA	18
2008/C 319/08	Conclusioni del Consiglio e dei rappresentanti dei governi degli Stati membri riuniti in sede di Consiglio, del 21 novembre 2008 — Preparare i giovani per il XXI secolo: un ordine del giorno per la cooperazione europea in materia scolastica	20
 Commissione 		
2008/C 319/09	Tassi di cambio dell'euro	23

V *Avvisi*

PROCEDIMENTI RELATIVI ALL'ATTUAZIONE DELLA POLITICA DELLA CONCORRENZA

 Commissione 		
2008/C 319/10	Notifica preventiva di una concentrazione (Caso COMP/M.5310 — Jysk Stå l industrie/Volgo-Balt) — Caso ammissibile alla procedura semplificata ⁽¹⁾	24
2008/C 319/11	Notifica preventiva di una concentrazione (Caso COMP/M.5435 — Nexans/SEI/Opticable) — Caso ammissibile alla procedura semplificata ⁽¹⁾	25
2008/C 319/12	Rinotifica di una concentrazione precedentemente notificata (Caso COMP/M.5253 — Sanofi-Aventis/Zentiva) ⁽¹⁾	26

Nota per il lettore (vedi terza pagina di copertina)



⁽¹⁾ Testo rilevante ai fini del SEE

I

(Risoluzioni, raccomandazioni e pareri)

RISOLUZIONI

CONSIGLIO

Risoluzione del Consiglio e dei rappresentanti dei governi degli Stati membri, riuniti in sede di Consiglio, del 20 novembre 2008, sulla salute e sul benessere dei giovani

(2008/C 319/01)

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA E I RAPPRESENTANTI DEI GOVERNI DEGLI STATI MEMBRI RIUNITI IN SEDE DI CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

RAMMENTANO:

- che il Libro bianco della Commissione europea, del 21 novembre 2001, dal titolo «Un nuovo impulso per la gioventù europea»⁽¹⁾, approvato dal Consiglio nelle sue conclusioni del 14 febbraio 2002, precisa che la salute deve essere considerata un fattore di integrazione sociale e di autonomia dei giovani e un corollario indispensabile allo sviluppo della loro cittadinanza attiva,
- nella risoluzione del 27 giugno 2002⁽²⁾ il Consiglio stabilisce un quadro di cooperazione europea in materia di gioventù; uno dei tre elementi che lo costituiscono è l'integrazione di una dimensione giovanile in altre pertinenti politiche europee,
- il patto europeo per la gioventù, adottato dal Consiglio europeo del 22 e 23 marzo 2005, è uno degli strumenti che contribuiscono alla realizzazione degli obiettivi di Lisbona di crescita e occupazione,
- nella risoluzione del novembre 2005 «Rispondere alle preoccupazioni dei giovani in Europa — attuare il patto europeo per la gioventù e promuovere la cittadinanza attiva»⁽³⁾ il Consiglio conviene di dare la priorità, nello sviluppo di una dimensione giovanile in altre pertinenti politiche europee, in particolare a uno stile di vita sano per i giovani,
- nella risoluzione del maggio 2007, relativa alle pari opportunità e alla partecipazione dei giovani alla società⁽⁴⁾, il

Consiglio invita gli Stati membri a dare priorità agli interessi dei giovani nelle politiche che incidono sulla qualità della vita dei giovani, quale la politica sanitaria,

- nella comunicazione del settembre 2007, intitolata «Favorire il pieno coinvolgimento dei giovani nell'istruzione, nell'occupazione e nella società»⁽⁵⁾, la Commissione invita gli Stati membri a intraprendere iniziative nel settore della salute dei giovani,
- nelle conclusioni del 16 novembre 2007 su un approccio trasversale alla gioventù il Consiglio rileva che la Commissione intende elaborare a partire dal 2009 una relazione triennale dell'Unione europea sulla gioventù⁽⁶⁾,
- nelle conclusioni del 6 dicembre 2007 sul Libro Bianco della Commissione «Un impegno comune per la salute: Approccio strategico dell'UE per il periodo 2008-2013»⁽⁷⁾, il Consiglio pone in rilievo l'esigenza di prestare attenzione ai principali determinanti sanitari quali l'alimentazione, l'attività fisica, l'alcol, le droghe, il consumo di tabacco e i rischi ambientali e di tener conto del ruolo di genere e ha sottolineato la necessità di promuovere la salute nei diversi ambiti della vita quotidiana, quali famiglia, scuola, luogo di lavoro e luoghi di svago,
- nella risoluzione del 22 maggio 2008 sulla partecipazione dei giovani con minori opportunità⁽⁸⁾ il Consiglio sottolinea che i problemi di salute sono ostacolo alla partecipazione attiva dei giovani e invita gli Stati membri e la Commissione a promuovere uno stile di vita salutare dei giovani attraverso le loro strategie sanitarie;

⁽¹⁾ Doc. 14441/01 — COM(2001) 681 definitivo.

⁽²⁾ GU C 168 del 13.7.2002, pag. 2.

⁽³⁾ GU C 292 del 24.11.2005, pag. 5.

⁽⁴⁾ GU C 314 del 22.12.2007, pag. 1.

⁽⁵⁾ COM(2007) 498 definitivo.

⁽⁶⁾ GU C 282 del 24.11.2007, pag. 16.

⁽⁷⁾ 15611/07.

⁽⁸⁾ GU C 141 del 7.6.2008, pag. 1.

CONSTATANO CHE:

1. se lo stato di salute dei giovani in Europa è globalmente soddisfacente, taluni settori, quali l'alimentazione, l'attività fisica, l'abuso di alcool, la salute sessuale e mentale, destano particolare preoccupazione;
2. occorre prestare particolare attenzione alla promozione di uno stile di vita sano e alle misure preventive, soprattutto in materia di sessualità, abuso di alcool, consumo di droghe, tabagismo, disturbi alimentari, obesità, violenza, gioco d'azzardo e dipendenza dalle tecnologie dell'informazione e della comunicazione;
3. diversi fattori connessi alle condizioni di vita, quali la povertà, la disoccupazione, la precarietà dell'impiego, i problemi dell'alloggio, la dispersione scolastica e la discriminazione possono mettere a repentaglio la salute e il benessere dei giovani, nonché costituire un ostacolo al loro rivolgersi o avere libero accesso a strutture di prevenzione e a sistemi sanitari di qualità elevata e gratuiti, con ripercussioni sulla loro salute e sulla qualità di vita;
4. i giovani di entrambi i sessi sono confrontati a situazioni diverse per quanto riguarda la salute e il benessere e pertanto si dovrebbe tenere conto delle questioni di genere nel trattare la salute dei giovani;
5. uno sviluppo sano dipende essenzialmente da un contesto fisico e sociale sano. Si dovrebbero compiere sforzi per migliorare la qualità degli ambienti in cui i giovani vivono, lavorano e apprendono;
6. i genitori svolgono un ruolo cruciale nell'assicurare il benessere e un ambiente sano ai giovani e pertanto si dovrebbero adottare ulteriori misure per sostenerne gli sforzi.

SOTTOLINEANO CHE:

1. esistono notevoli collegamenti tra la salute e il benessere dei giovani, da un lato, e la loro inclusione sociale e il livello di istruzione, dall'altro;
2. è necessario aiutare i giovani a diventare maggiormente responsabili della loro salute, ad accrescere la propria autostima e a rendersi più autonomi, in particolare mediante azioni di sensibilizzazione dei giovani sugli effetti positivi di uno stile di vita sano e sui rischi relativi alla loro salute.

CONVENGONO CHE:

1. è necessaria una precisa conoscenza della situazione, delle necessità e delle aspettative dei giovani di entrambi i sessi in materia di salute, nonché delle prassi esistenti, delle esperienze e degli insegnamenti acquisiti in materia, debitamente valutati per contribuire a garantire l'efficacia e l'efficienza di una politica sanitaria dei giovani e al tempo stesso mirare a tener meglio conto, con opportune strategie, delle specificità di questo gruppo, prestando attenzione alle potenziali differenze nell'ambito del gruppo stesso, dovute tra l'altro a età,

nesso, luogo di residenza o fattori socioeconomici e dando priorità ai giovani che dispongono di minori opportunità;

2. la salute e il benessere dei giovani dovrebbero formare oggetto di un approccio globale e trasversale che coinvolga tutti i settori opportuni e in particolare il sistema della sanità pubblica, l'istruzione formale e informale, l'occupazione e l'inclusione sociale, l'infanzia e la famiglia, lo sport, le attività culturali, la ricerca, l'ambiente, i mezzi di comunicazione e la protezione dei consumatori;
3. è necessaria la promozione dell'attività fisica regolare e una dieta equilibrata per l'adozione di uno stile di vita sano;
4. si dovrebbe prestare particolare attenzione alla salute mentale dei giovani, in particolare promuovendo la buona salute mentale, specialmente attraverso le scuole e le attività a favore dei giovani, e alla prevenzione delle autolesioni e dei suicidi;
5. una politica sanitaria nella sua dimensione giovanile dovrebbe coinvolgere i livelli locali, regionali, nazionali ed europei dell'azione pubblica e basarsi su un ampio partenariato tra gli attori dell'istruzione formale, non formale e informale, i professionisti della salute, i partner economici e sociali, in particolare le organizzazioni di giovani e i mezzi di comunicazione;

INVITANO GLI STATI MEMBRI A:

1. promuovere la «dimensione giovanile» nelle iniziative relative alla salute e nell'attuazione di misure per la salute dei giovani che siano mirate, trasversali, debitamente coordinate e sistematicamente valutate;
2. coinvolgere i giovani e tutti gli attori interessati alle politiche del settore giovanile nell'elaborazione e attuazione di iniziative in materia di salute, segnatamente attraverso azioni di apprendimento tra pari;
3. promuovere l'accesso alle attività ricreative, culturali e fisiche di tutti i giovani;
4. prendere in considerazione la salute e il benessere dei giovani nei programmi e nelle politiche in materia di informazione e di mezzi di comunicazione;
5. sostenere la formazione degli operatori del settore giovanile e delle ONG nell'ambito della prevenzione e della salute e del benessere dei giovani, per quanto riguarda l'assistenza di base, l'intervento precoce, l'identificazione delle difficoltà dei giovani e l'orientamento verso altri servizi.

INVITANO LA COMMISSIONE A:

1. assicurare l'integrazione della «dimensione giovanile» nelle iniziative relative alla salute;
2. coinvolgere i giovani e gli attori interessati alle politiche del settore giovanile a tutti i livelli delle azioni adottate in materia.

INVITANO GLI STATI MEMBRI E LA COMMISSIONE A:

1. migliorare la conoscenza e la ricerca su tale tema con aggiornamenti periodici, tenendo conto delle differenze in materia di salute e di benessere dei giovani dovute, tra l'altro, all'età, al sesso, a fattori geografici e socioeconomici, all'orientamento sessuale o alle disabilità;
 2. inserire gradualmente i dati sulla salute e sul benessere dei giovani utilizzando le fonti esistenti, nella relazione triennale della Commissione sulla situazione dei giovani in Europa;
 3. elaborare azioni di sensibilizzazione sui fattori che incidono sulla salute dei giovani;
 4. favorire lo scambio di buone prassi sul tema della salute e del benessere dei giovani ai livelli locale, regionale, nazionale ed europeo avvalendosi in particolare delle strutture esistenti;
 5. sfruttare al massimo le opportunità offerte dalle politiche, dai programmi e da altri strumenti dell'Unione europea già esistenti, in particolare i fondi strutturali europei e il programma «Gioventù in azione», per elaborare progetti relativi alla salute e al benessere dei giovani;
 6. rafforzare il partenariato con i giovani e le loro organizzazioni, gli attori del settore giovanile e la società civile in materia di salute dei giovani.
-

Risoluzione del Consiglio e dei rappresentanti dei governi degli Stati membri, riuniti in sede di Consiglio, del 21 novembre 2008 — «Integrare maggiormente l'orientamento permanente nelle strategie di apprendimento permanente»

(2008/C 319/02)

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA E I RAPPRESENTANTI DEI GOVERNI DEGLI STATI MEMBRI, RIUNITI IN SEDE DI CONSIGLIO,

RAMMENTANO CHE:

CONSIDERANDO QUANTO SEGUE:

- (1) La crescente globalizzazione del commercio come anche il prolungamento della vita lavorativa richiedono più che mai l'adattamento costante delle competenze individuali al fine di anticipare meglio le evoluzioni prevedibili o necessarie e poter così rendere più sicuri i percorsi professionali.
- (2) L'allargamento dell'Unione europea ha accresciuto il potenziale di mobilità nell'istruzione e nella formazione, come pure sul mercato del lavoro, creando così la necessità di preparare i cittadini dell'Unione a sviluppare i propri percorsi professionali e di apprendimento in un ambito geografico allargato.
- (3) La vita dei cittadini è sempre più caratterizzata dal moltiplicarsi dei passaggi: tra insegnamento scolastico, istruzione e formazione professionale (IFP), e insegnamento superiore o occupazione, o tra occupazione e disoccupazione, formazione ulteriore o uscita dal mercato del lavoro. L'orientamento svolge un ruolo decisivo nelle decisioni importanti a cui i singoli sono confrontati nell'arco della vita. Esso può così contribuire alla responsabilizzazione dei singoli per una gestione più sicura del proprio percorso professionale nel quadro dell'odierno mercato del lavoro e per la realizzazione di un equilibrio migliore tra vita privata e professionale.
- (4) Il mercato del lavoro è segnato anche da uno squilibrio tra persistenza della disoccupazione e difficoltà di assunzione in taluni settori e l'orientamento serve come mezzo per assicurare una migliore risposta alle necessità del mercato del lavoro.
- (5) L'inclusione sociale e la parità di opportunità costituiscono ancora le sfide principali per le politiche dell'istruzione, della formazione e dell'occupazione,

CONFERMANO:

la definizione di «orientamento» come processo continuo che mette in grado i cittadini di ogni età, nell'arco della vita, di identificare le proprie capacità, le proprie competenze e i propri interessi, prendere decisioni in materia di istruzione, formazione e occupazione nonché gestire i loro percorsi personali di vita nelle attività di istruzione e formazione, nel mondo professionale e in qualsiasi altro ambiente in cui è possibile acquisire e/o sfruttare tali capacità e competenze. L'orientamento comprende attività individuali o collettive di informazione, di consulenza, di bilancio di competenze, di accompagnamento e di insegnamento delle competenze necessarie per assumere decisioni e gestire la carriera.

1. la risoluzione del Consiglio, del 28 maggio 2004, sul rafforzamento delle politiche, dei sistemi e delle prassi in materia di orientamento lungo tutto l'arco della vita ⁽¹⁾ precisa i grandi obiettivi di una politica in materia di orientamento permanente per tutti i cittadini dell'Unione europea.
2. La raccomandazione del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2006, relativa alle competenze chiave per l'apprendimento permanente ⁽²⁾ sottolinea, in riferimento a varie competenze chiave, che la capacità di cercare le opportunità di istruzione e formazione nonché gli strumenti di orientamento e sostegno disponibili è essenziale ai fini della realizzazione personale, dello sviluppo professionale e dell'integrazione sociale.
3. La risoluzione del Consiglio, del 15 novembre 2007, sulle nuove competenze per nuovi lavori ⁽³⁾ invita gli Stati membri e la Commissione a preparare le persone a nuovi lavori nella società dei saperi grazie a servizi di orientamento professionale che consentano alle persone in cerca di lavoro di individuare i moduli di competenza richiesti per accedere a nuovi lavori nei settori in cui esistono carenze di competenze.
4. La relazione congiunta 2008 del Consiglio e della Commissione sull'attuazione del programma di lavoro «L'apprendimento permanente per la conoscenza, la creatività e l'innovazione» ⁽⁴⁾ ricorda che è importante rivolgere «un'attenzione particolare all'orientamento lungo tutto l'arco della vita».
5. Le conclusioni del Consiglio, del 25 maggio 2007, relative a un quadro coerente di indicatori e parametri di riferimento per monitorare i progressi nella realizzazione degli obiettivi di Lisbona in materia di istruzione e formazione ⁽⁵⁾ costituiscono uno strumento importante che consente di valutare lo stato di realizzazione degli obiettivi fissati dalla strategia di Lisbona e che, a tale titolo, può controllare i progressi compiuti dagli Stati membri in materia di orientamento nel quadro della strategia nazionale di apprendimento permanente.
6. La raccomandazione del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2008, sulla costituzione del Quadro europeo delle qualifiche per l'apprendimento permanente ⁽⁶⁾ pone in essere un quadro di riferimento comune che dovrà fungere da dispositivo di trasposizione tra i diversi sistemi delle qualifiche e i rispettivi livelli, in grado di favorire la mobilità della popolazione attiva e di integrare l'orientamento nelle politiche e nelle prassi degli Stati membri nel campo dell'istruzione e dell'occupazione.

⁽¹⁾ Doc. 9286/04.

⁽²⁾ GU L 394 del 30.12.2006, pag. 10.

⁽³⁾ GU C 290 del 4.12.2007, pag. 1.

⁽⁴⁾ Doc. 5723/08.

⁽⁵⁾ GU C 311 del 21.12.2007, pag. 13.

⁽⁶⁾ GU C 111 del 6.5.2008, pag. 1.

7. Le conclusioni del Consiglio, del 22 maggio 2008, sull'istruzione destinata agli adulti ⁽¹⁾ ricordano i vantaggi economici, sociali e individuali di un rafforzamento dell'istruzione e della formazione destinate agli adulti e insistono sul fatto che spetta alle autorità pubbliche istituire efficaci sistemi di informazione ed orientamento basati su un approccio maggiormente incentrato sulle persone allo scopo di renderle più attive ed autonome, con equità, nel campo dell'istruzione e della formazione.

RILEVANO CHE:

1. I recenti rapporti di valutazione, in particolare quello del Centro europeo per lo sviluppo della formazione professionale (Cedefop) del 2008 sull'attuazione della risoluzione del 2004, sottolineano che, nonostante i progressi registrati, sono necessari ulteriori sforzi per fornire servizi di orientamento di migliore qualità, offrire un accesso più equo orientato alle aspirazioni e alle esigenze dei cittadini, coordinare e costruire partenariati tra le offerte di servizi esistenti.
2. Nel 2007 gli Stati membri hanno istituito una rete europea per lo sviluppo delle politiche in materia di orientamento permanente (ELGPN), costituita dai rappresentanti degli Stati membri che decidono di parteciparvi, aumentando così le possibilità di apprendimento reciproco e di cooperazione ai fini dello sviluppo delle politiche, dei sistemi e delle prassi vigenti tra gli Stati membri in materia di orientamento permanente.
3. È necessario consolidare le priorità volte ad attuare attivamente una politica in materia di orientamento nell'ambito delle strategie nazionali di apprendimento permanente. Occorre tradurre tali priorità in azioni e avvalersi dei meccanismi e strumenti europei.

INVITANO GLI STATI MEMBRI A:

- rafforzare il ruolo dell'orientamento permanente nell'ambito delle strategie nazionali di apprendimento permanente, conformemente alla strategia di Lisbona e al quadro strategico per la cooperazione europea nel settore dell'istruzione e della formazione,
- se del caso, esaminare le politiche e le prassi in materia di orientamento a livello nazionale,
- applicare i seguenti principi guida (quali precisati nelle «Linee di azione» figuranti in allegato, in funzione del contesto e della legislazione nazionali e per accompagnare i passaggi nell'intero arco della vita dei cittadini:

- 1) favorire l'acquisizione della capacità di orientamento nell'arco della vita;
 - 2) facilitare l'accesso di tutti i cittadini ai servizi di orientamento;
 - 3) rafforzare la garanzia di qualità dei servizi di orientamento;
 - 4) incoraggiare il coordinamento e la cooperazione dei vari soggetti a livello nazionale, regionale e locale,
- sfruttare le opportunità offerte dal programma di apprendimento permanente (LLL) e dai fondi strutturali europei, conformemente alle priorità degli Stati membri.

INVITANO GLI STATI MEMBRI E LA COMMISSIONE, NELL'AMBITO DELLE RISPETTIVE COMPETENZE, A:

1. rafforzare la cooperazione europea in materia di orientamento permanente in particolare attraverso la rete ELGPN, sostenuta dal programma di apprendimento permanente, e in collegamento con il Cedefop.
- In particolare:
- facilitare gli scambi tra gli Stati membri sulle rispettive politiche esistenti, sulle prassi e sulla valutazione che ne danno affinché possano attingere l'ispirazione dagli esempi di riuscita,
 - assicurare il follow-up dell'attuazione a livello nazionale ed europeo delle 4 linee di azione della presente risoluzione per mezzo di indagini, studi, relazioni e attività di apprendimento fra pari, ivi compresi studi di casi concreti e conferenze a livello europeo,
 - adoperarsi per accrescere la coerenza e la conciliazione dell'orientamento permanente con i vari settori delle politiche europee, specie quelle relative all'occupazione e all'inclusione sociale,
 - esaminare l'opportunità di sviluppare a livello europeo una politica dell'orientamento basata su prove di efficacia;
2. fornire ai cittadini e agli attori dell'orientamento risorse di informazione affidabili che coprano l'insieme dei sistemi di istruzione e formazione e dei servizi di orientamento nazionali grazie soprattutto alla rete Euroguidance;
 3. promuovere lo sviluppo dell'orientamento permanente nei paesi terzi, nel rispetto delle quattro linee della risoluzione, specie attraverso le attività della Fondazione europea per la formazione professionale.

⁽¹⁾ GU C 140 del 6.6.2008, pag. 10.

ALLEGATO

LINEE DI AZIONE

LINEA 1: FAVORIRE L'ACQUISIZIONE DELLA CAPACITÀ DI ORIENTAMENTO NELL'ARCO DELLA VITA

La capacità di orientamento è determinante per dare ai cittadini i mezzi con cui renderli protagonisti della costruzione del proprio percorso di apprendimento, formazione, inserimento e vita professionale. Questa attitudine, che dovrebbe essere arricchita lungo tutto l'arco della vita, poggia sulle competenze chiave, in particolare la competenza «imparare a imparare», che andrebbe arricchita lungo tutto l'arco della vita, le competenze sociali e civiche — incluse le competenze interculturali — nonché lo spirito di iniziativa e l'imprenditorialità. La capacità di orientamento comprende i seguenti aspetti, specie nelle fasi di transizione:

- familiarizzarsi con il contesto economico, le imprese e il mondo professionale,
- essere in grado di autovalutarsi, conoscere sé stessi ed essere capaci di descrivere le competenze acquisite nell'ambito dell'istruzione formale, informale e non formale,
- conoscere i sistemi di istruzione, formazione e certificazione.

Per avanzare su questa linea, gli Stati membri dovrebbero, in funzione della propria situazione particolare, prendere in considerazione quanto segue:

- introdurre nei programmi di istruzione generale, professionale e superiore attività di apprendimento e insegnamento finalizzate allo sviluppo dell'attitudine all'orientamento,
- preparare gli insegnanti e i formatori allo svolgimento di tali attività ed accompagnarli in questa mansione,
- facilitare il coinvolgimento dei genitori sulle questioni dell'orientamento,
- coinvolgere maggiormente le organizzazioni della società civile e le parti sociali,
- facilitare l'accesso all'informazione sui canali di formazione e i loro nessi con le professioni, nonché sulle necessità prevedibili in un territorio in termini di competenze,
- sviluppare la capacità di orientamento nei programmi di formazione per adulti,
- includere l'orientamento tra gli obiettivi degli istituti scolastici, dei fornitori di IFP e degli istituti di istruzione superiore. Dovrebbero in particolare essere presi in considerazione l'inserimento professionale e il funzionamento del mercato del lavoro a livello locale, nazionale ed europeo.

LINEA 2: FACILITARE L'ACCESSO DI TUTTI I CITTADINI AI SERVIZI DI ORIENTAMENTO

In quanto servizi di interesse generale, i servizi di orientamento devono essere accessibili a tutti i cittadini a prescindere dal livello d'informazione e dalle attitudini iniziali, e devono proporre un'offerta chiara e pertinente. È necessario compiere uno sforzo particolare affinché tali servizi siano resi maggiormente accessibili alle categorie più svantaggiate e alle persone con bisogni specifici.

Per avanzare su questa linea, gli Stati membri dovrebbero, in funzione della propria situazione particolare, prendere in considerazione quanto segue:

- promuovere attivamente i servizi di orientamento presso la cittadinanza assicurandone la visibilità con tutti i mezzi di informazione e comunicazione,
- proporre un'offerta chiara di servizi facilmente accessibili concepita in base alla valutazione delle aspirazioni e delle esigenze dei cittadini e tener conto delle loro condizioni di vita e di lavoro,
- permettere ai cittadini di essere assistiti per far convalidare e riconoscere sul mercato del lavoro l'acquis dell'apprendimento formale, non formale e informale al fine di renderne più sicuri i percorsi professionali e mantenerne l'occupabilità, soprattutto nella seconda parte della carriera,
- favorire il libero accesso alle risorse documentali, l'assistenza nelle ricerche, le consulenze individuali e la presa a carico da parte delle istituzioni.

LINEA 3: RAFFORZARE LA GARANZIA DI QUALITÀ DEI SERVIZI DI ORIENTAMENTO

La messa a punto di servizi di orientamento di qualità è un obiettivo condiviso dagli Stati membri.

Per avanzare su questa linea, gli Stati membri dovrebbero, in funzione della propria situazione particolare, prendere in considerazione quanto segue:

- migliorare la qualità e garantire l'obiettività dell'informazione e della consulenza sui percorsi professionali, tenendo conto delle esigenze e delle realtà del mercato del lavoro,
- accertarsi che la presentazione di tale informazione, nonché la consulenza offerta e l'accompagnamento siano adatti al tipo di pubblico cui sono destinati,
- sviluppare la prospezione degli impieghi e delle competenze basandosi sulle risorse nazionali nonché sui mezzi comuni di cui dispone l'Unione europea e soprattutto sul Cedefop,

- territorializzare l'informazione sull'offerta di formazione e sul funzionamento del mercato del lavoro,
- rafforzare, anche attraverso l'istruzione iniziale e la formazione ulteriore, il profilo e gli standard professionali del personale dei servizi di orientamento e promuoverne le competenze, segnatamente in materia di informazione, consulenza e accompagnamento, al fine di rispondere meglio ai bisogni e alle aspettative dei cittadini e dei decisori politici,
- misurare l'efficacia dell'orientamento, se del caso con un dispositivo di raccolta di dati affidabili basato al tempo stesso sulla percezione di tali servizi da parte degli utenti e sui vantaggi che questi ne ricavano a medio termine,
- creare standard qualitativi per i servizi di orientamento che ne definiscano l'offerta e siano basati sia sugli obiettivi e i risultati per i beneficiari sia sui metodi e i processi.

LINEA 4. INCORAGGIARE IL COORDINAMENTO E LA COOPERAZIONE DEI VARI SOGGETTI A LIVELLO NAZIONALE, REGIONALE E LOCALE

L'orientamento è segmentato in funzione del pubblico: orientamento scolastico, universitario, professionale per le persone in cerca di occupazione, per quelle che seguono una formazione e per i lavoratori dipendenti, ciascuno dei quali dà origine a un sistema differenziato. Occorre accrescere la complementarità e il coordinamento tra tali settori organizzando la collaborazione delle autorità pubbliche nazionali e locali, delle imprese, degli organismi competenti, delle parti sociali e degli enti territoriali per rendere più efficaci le reti di accettazione accessibili a tutti i cittadini.

Per avanzare su questa linea, gli Stati membri dovrebbero, in funzione della propria situazione particolare, prendere in considerazione quanto segue:

- sviluppare, a livello nazionale e regionale, efficaci meccanismi di coordinamento e cooperazione tra i principali soggetti dell'orientamento permanente che siano sostenibili,
 - facilitare tale coordinamento e tale cooperazione elaborando, all'interno delle strategie nazionali di apprendimento permanente e del mercato del lavoro, una parte dedicata all'orientamento che sarà configurata secondo le modalità adottate da ciascuno Stato membro,
 - sostenere una politica di partenariato e la messa in rete locale dei servizi di orientamento permanente, anche con la mutualizzazione dei servizi ovunque ciò risulti efficace, per semplificare l'accesso degli utenti,
 - sviluppare una cultura comune, anche tramite la garanzia della qualità, in seno ai vari servizi competenti ai livelli locale, regionale e nazionale.
-

RACCOMANDAZIONI

CONSIGLIO

RACCOMANDAZIONE DEL CONSIGLIO

del 20 novembre 2008

relativa alla mobilità dei giovani volontari nell'Unione europea

(2008/C 319/03)

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 149, paragrafo 4,

vista la proposta della Commissione,

considerando quanto segue:

- (1) La mobilità dei giovani volontari rientra nell'ambito della libera circolazione delle persone tutelata dall'articolo 18 del trattato.
- (2) La Comunità può adottare misure volte a promuovere la mobilità dei giovani volontari migliorando la cooperazione tra gli organizzatori delle attività di volontariato a norma del principio di sussidiarietà sancito dall'articolo 5 del trattato. La presente raccomandazione non va al di là di quanto necessario per il raggiungimento del suddetto obiettivo conformemente al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo.
- (3) Il regolamento (CEE) n. 1408/71 del Consiglio, del 14 giugno 1971, relativo all'applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati e ai loro familiari che si spostano all'interno della Comunità⁽¹⁾ e le relative disposizioni riguardano solo i volontari assicurati secondo la legislazione nazionale in tema di sicurezza sociale; pertanto gli aspetti relativi alla protezione sociale possono talvolta costituire un disincentivo in rapporto alle attività di volontariato in un altro Stato membro.
- (4) La raccomandazione 2001/613/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 10 luglio 2001, relativa alla mobilità nella Comunità degli studenti, delle persone in fase di formazione, di coloro che svolgono attività di volontariato, degli insegnanti e dei formatori⁽²⁾ invita gli Stati membri ad adottare le misure ritenute appropriate, conformemente alla legislazione comunitaria e nel quadro della legislazione nazionale, per far sì che i volon-

tari e le loro famiglie non siano discriminati a causa delle politiche pertinenti di protezione sociale, come l'assistenza sanitaria e la previdenza sociale, che possono ostacolarne la mobilità.

- (5) La raccomandazione 2001/613/CE e la raccomandazione 2006/961/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2006, relativa alla mobilità transnazionale nella Comunità a fini di istruzione e formazione professionale: Carta europea di qualità per la mobilità⁽³⁾ fanno espressamente riferimento ai volontari.
- (6) La direttiva 2004/114/CE del Consiglio, del 13 dicembre 2004, relativa alle condizioni di ammissione dei cittadini di paesi terzi per motivi di studio, scambio di alunni, tirocinio non retribuito o volontariato⁽⁴⁾ prevede la possibilità di rilasciare permessi di soggiorno speciali ai cittadini di paesi terzi che chiedono di essere ammessi nel territorio di uno Stato membro per svolgervi un'attività di volontariato.
- (7) La risoluzione del Consiglio e dei rappresentanti dei governi degli Stati membri, riuniti in sede di Consiglio, del 15 novembre 2004, in materia di obiettivi comuni per le attività di volontariato dei giovani e la risoluzione del Consiglio e dei rappresentanti dei governi degli Stati membri, riuniti in sede di Consiglio, del 16 novembre 2007, concernente la realizzazione degli obiettivi comuni per le attività di volontariato dei giovani⁽⁵⁾, definiscono obiettivi comuni relativi alle attività di volontariato dei giovani, propongono scambi di buone prassi e attività di apprendimento tra pari per migliorarne la realizzazione e invitano gli Stati membri ad esaminare gli strumenti pratici atti a misurare i progressi compiuti. Quest'ultima risoluzione invita inoltre la Commissione a presentare ulteriori proposte relative alla promozione e al riconoscimento delle attività di volontariato dei giovani.

⁽¹⁾ GUL 149 del 5.7.1971, pag. 2.
⁽²⁾ GUL 215 del 9.8.2001, pag. 30.

⁽³⁾ GUL 394 del 30.12.2006, pag. 5.
⁽⁴⁾ GUL 375 del 23.12.2004, pag. 12.
⁽⁵⁾ GUC 241 del 20.9.2008, pag. 1.

(8) Nell'aprile 2008 il Parlamento europeo ha adottato una relazione sul contributo del volontariato alla coesione economica e sociale che incoraggia gli Stati membri e le autorità regionali e locali a riconoscere il valore del volontariato nel promuovere la coesione sociale ed economica e raccomanda la promozione di progetti transfrontalieri di volontariato,

RICONOSCE CHE:

1. Nel quadro della presente raccomandazione le attività transfrontaliere di volontariato si caratterizzano come attività aperte a tutti i giovani, intraprese volontariamente nell'interesse generale, per un periodo prolungato, in un contesto chiaro e in un paese diverso da quello di residenza, non remunerate o svolte dietro corrispettivo simbolico e/o copertura delle spese. Le attività di volontariato non dovrebbero incidere negativamente sulle occupazioni remunerate, potenziali o esistenti, né sostituirsi ad esse.
2. Le attività di volontariato costituiscono una ricca esperienza in un contesto educativo non formale e di apprendimento informale che potenzia le capacità e le competenze professionali dei giovani, contribuisce al loro inserimento nel mondo del lavoro, ne sviluppa il senso di solidarietà e le competenze sociali, ne agevola l'integrazione nella società e promuove la cittadinanza attiva.
3. Esiste un'ampia gamma di attività di volontariato in Europa, organizzate dalla società civile e dalle autorità pubbliche ed è opportuno che tali attività siano mantenute e ulteriormente sviluppate e che la cooperazione tra i relativi organizzatori sia agevolata.
4. La mobilità transfrontaliera in Europa può costituire uno strumento importante per promuovere l'istruzione, l'occupazione e la coesione regionale e sociale nonché per contribuire a migliorare la comprensione reciproca e la partecipazione attiva nella società. Questo vale in particolare per i giovani, alle prese con un mercato del lavoro in cui adattabilità e flessibilità sono sempre più apprezzate.
5. Le comunità locali che ospitano giovani volontari traggono un notevole beneficio dalle loro attività, che possono svolgersi in un'ampia gamma di settori, quali la promozione dell'inclusione sociale, la salvaguardia del patrimonio culturale, il miglioramento della solidarietà tra generazioni e la tutela dell'ambiente. Tali attività arricchiscono altresì la diversità culturale delle comunità ospitanti.
6. Le attività di volontariato hanno rappresentato una priorità del metodo di coordinamento aperto nel settore della gioventù, che ha già individuato un'ampia serie di buone pratiche. In tale contesto, il servizio volontario europeo (SVE), un'azione del programma «Gioventù» dell'UE fin dal 1996, ha consentito ai giovani di impegnarsi in attività di volontariato in diversi settori. L'attuale programma «Gioventù in azione» potenzia tale azione.
7. Nonostante questi sforzi, in Europa possono sussistere ancora ostacoli alla mobilità transfrontaliera dei giovani volontari; di conseguenza la presente raccomandazione mira principalmente a fornire un quadro di riferimento che

permetta agli Stati membri di intensificare la loro cooperazione, indipendentemente dalla diversità delle situazioni nazionali.

8. Una migliore cooperazione tra gli organizzatori delle attività di volontariato in paesi diversi e una maggiore condivisione di informazioni può stimolare tutti i giovani europei, indipendentemente dalla loro nazionalità, a partecipare maggiormente ad attività di volontariato in paesi terzi.
9. Un'attenzione specifica va riservata ai giovani con minori opportunità, poiché le attività di volontariato costituiscono una possibilità particolarmente valida di mobilità per tali giovani, che altrimenti beneficerebbero meno, o per nulla, dei programmi di mobilità.

RACCOMANDA AGLI STATI MEMBRI:

- A. di promuovere la mobilità dei giovani volontari in Europa, migliorando le condizioni di cooperazione tra gli organizzatori delle attività di volontariato in paesi diversi, siano essi la società civile o le autorità pubbliche, affinché tutti i giovani che lo desiderano abbiano la possibilità di svolgere un'attività di volontariato in Europa;
- B. di facilitare a tal fine lo sviluppo delle seguenti linee d'azione, tenendo debitamente conto dei rispettivi quadri nazionali e delle rispettive legislazioni in tema di attività di volontariato e delle priorità nazionali generali, delle opportunità locali nonché dei programmi di spesa pubblica:
 - 1) miglioramento del livello di conoscenza relativo alle attività di volontariato nei territori nazionali e trasmissione di tali informazioni alla Commissione europea per un'ulteriore diffusione;
 - 2) migliore accessibilità delle informazioni sulle opportunità in tema di attività di volontariato all'estero per i giovani e per coloro che sono attivi nell'animazione giovanile e nelle organizzazioni giovanili;
 - 3) accessibilità per tutti gli attori competenti delle informazioni sui diritti e le opportunità che discendono dalle disposizioni in vigore a livello europeo e nazionale in tema di attività transfrontaliere di volontariato;
 - 4) promozione dello scambio di informazioni sulle opportunità relative alle attività di volontariato con gli altri Stati membri e della semplificazione delle procedure necessarie al fine di facilitare la partecipazione dei giovani volontari di uno Stato membro alle attività di volontariato in altri Stati membri;
 - 5) adozione, ove opportuno, di un approccio flessibile al potenziamento delle opportunità in tema di attività transfrontaliere di volontariato in Europa, ad esempio:
 - sostenendo il potenziamento della capacità di accoglienza dei volontari transfrontalieri,
 - sostenendo l'istituzione di punti di contatto per i giovani volontari europei in collegamento, ove possibile, con le agenzie nazionali del programma «Gioventù in azione»,

- promuovendo il ricorso a meccanismi europei esistenti a favore della mobilità dei giovani, ad esempio le carte per la mobilità,
 - promuovendo la mobilità transfrontaliera di coloro che sono attivi nell'animazione giovanile e nelle organizzazioni giovanili,
 - sostenendo il miglioramento delle informazioni e delle formazioni, destinate a coloro che sono attivi nell'animazione giovanile e nelle organizzazioni giovanili, alle autorità locali e ai servizi civili, sulle attività transfrontaliere di volontariato dei giovani;
- 6) maggiore sensibilizzazione dei giovani all'importanza delle competenze interculturali e dell'apprendimento delle lingue al fine di ridurre le barriere alla loro mobilità transfrontaliera;
 - 7) promozione dello sviluppo da parte degli organizzatori delle attività di volontariato di strumenti di autovalutazione, tenendo conto dell'esperienza SVE, al fine di assicurare la qualità delle attività transfrontaliere di volontariato cui partecipano;
 - 8) promozione della cooperazione, da parte degli organizzatori, negli Stati membri d'invio e di ricezione in ordine alle garanzie da fornire sulla protezione dei giovani volontari e sui servizi ricevuti. A tal fine dovrebbero essere tra l'altro fornite informazioni sufficienti sull'attività di volontariato, sugli organizzatori e sul volontario, in modo che entrambe le parti possano prendere una decisione informata sull'adeguatezza dell'attività e i requisiti giuridici siano soddisfatti;
 - 9) esame approfondito delle pertinenti disposizioni in tema di protezione sociale nelle opportune sedi esistenti a livello dell'UE al fine di sfruttare pienamente le possibilità offerte dalla legislazione dell'UE e da quella nazionale;
 - 10) promozione dell'adeguato riconoscimento dei risultati dell'apprendimento derivanti dalle attività di volon-

ariato conformemente alle disposizioni comunitarie e nell'ambito dei rispettivi sistemi o quadri nazionali delle qualifiche, ove esistano;

- 11) promozione dell'uso di strumenti a livello dell'UE che possano facilitare le attività transfrontaliere di volontariato garantendo la trasparenza delle qualifiche, come Europass, Youthpass e il quadro europeo delle qualifiche.
- 12) particolare attenzione ai giovani con minori opportunità, al fine di migliorare il loro accesso alle attività di volontariato, in particolare alle forme di volontariato transeuropeo.

APPROVA L'INTENZIONE DELLA COMMISSIONE DI:

- 1) sostenere gli Stati membri nei compiti sopra descritti mediante il quadro di cooperazione dell'UE nel settore della gioventù e, in particolare, il metodo di coordinamento aperto e il programma «Gioventù in azione»;
- 2) promuovere e organizzare, in collegamento con gli Stati membri, lo scambio sistematico di informazioni ed esperienze sulla cooperazione tra gli organizzatori di attività di volontariato in paesi diversi, siano essi rappresentanti della società civile o delle autorità pubbliche;
- 3) creare un portale europeo dei giovani volontari sul tema delle attività di volontariato, sulla base di portali, banche dati o specifici siti web nazionali sul volontariato dei giovani, ove esistano;
- 4) presentare al Consiglio, quattro anni dopo l'adozione della presente raccomandazione, una relazione volta a determinare se le misure proposte siano efficaci e a valutare la necessità di ulteriori iniziative.

Fatto a Bruxelles, addì 20 novembre 2008.

IV

*(Informazioni)*INFORMAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI E DAGLI ORGANI
DELL'UNIONE EUROPEA

CONSIGLIO

Conclusioni del Consiglio relative alla creazione da parte dell'Unione europea di un'«Etichetta del patrimonio europeo»

(2008/C 319/04)

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

SOTTOLINEANDO IN PARTICOLARE:

RICHIAMANDOSI:

- al trattato che istituisce la Comunità europea,
- alla risoluzione del Consiglio, del 16 novembre 2007 ⁽¹⁾, su un'agenda europea per la cultura, nonché alle conclusioni del Consiglio e dei rappresentanti dei governi degli Stati membri, riuniti in sede di Consiglio, del 21 maggio 2008, sul piano di lavoro per la cultura 2008-2010 ⁽²⁾, uno dei cui obiettivi è la promozione del patrimonio culturale;

ACCOGLIENDO CON INTERESSE:

- la comunicazione della Commissione, del 10 maggio 2007, su un'agenda europea per la cultura in un mondo in via di globalizzazione ⁽³⁾,
- e la risoluzione del Parlamento europeo, del 10 aprile 2008, relativa a un'agenda europea per la cultura in un mondo in via di globalizzazione ⁽⁴⁾, nella quale il Parlamento europeo sostiene la creazione di un'etichetta del patrimonio europeo intesa a sottolineare la dimensione europea dei beni culturali, monumenti, siti e luoghi della memoria, testimoni della storia e del patrimonio europei;

TENENDO CONTO:

- del progetto intergovernativo «Etichetta del patrimonio europeo» avviato a Grenada nell'aprile 2006 da vari Stati membri,

- l'importanza della sensibilizzazione dei giovani all'eredità culturale comune e, pertanto, la necessità di favorirne l'accesso al patrimonio culturale europeo,

1. RITIENE CHE LA CREAZIONE DA PARTE DELL'UNIONE EUROPEA DI UN'«ETICHETTA DEL PATRIMONIO EUROPEO»,

- a) il cui obiettivo consisterebbe nel porre in rilievo in maniera concreta la storia comune dell'Europa valorizzando la dimensione europea del suo patrimonio culturale;

b) possa contribuire:

- a valorizzare più efficacemente e diffondere maggiormente la conoscenza del patrimonio degli Stati membri e dell'eredità culturale comune,

- a rafforzare la conoscenza e l'attaccamento dei cittadini al loro patrimonio culturale comune pur nella sua diversità e alla loro storia,

- all'attrattività economica e allo sviluppo sostenibile delle regioni, grazie soprattutto al turismo culturale,

- all'educazione artistica, culturale e storica e quindi all'approfondimento del dialogo interculturale, in special modo tra i giovani,

- alla condivisione di esperienze e allo scambio di buone prassi in Europa in materia di valorizzazione del patrimonio culturale,

- più in generale, alla promozione dei valori della democrazia e dei diritti umani sui quali si fondano la costruzione europea e la cittadinanza europea;

⁽¹⁾ GU C 287 del 29.11.2007, pag. 1.⁽²⁾ GU C 143 del 10.6.2008, pag. 9.⁽³⁾ COM(2007) 242 defin. — doc. 9496/07.⁽⁴⁾ 2007/2211 (INI).

2. CONSIDERA CHE L'«ETICHETTA DEL PATRIMONIO EUROPEO» DELL'UNIONE EUROPEA DEBBA ESSERE CONCESSA IN BASE A CRITERI COMUNI CHIARI E TRASPARENTI:

a) potrebbero essere ammissibili a questa etichetta:

- i monumenti, i siti naturali o urbani, i paesaggi culturali e i luoghi della memoria, nonché i beni culturali e il patrimonio immateriale in quanto si ricollegano a un luogo, compreso il patrimonio contemporaneo, in appresso denominati «sito» ⁽¹⁾,
- dal momento che costituiscono una testimonianza, segnatamente per il loro carattere transfrontaliero o paneuropeo, della storia, dei valori comuni o dell'eredità culturale europei, in particolare della costruzione europea;

b) i candidati all'etichetta dovrebbero presentare un progetto che preveda una certa durata e che li impegni a:

- promuovere la dimensione europea del sito: la sua collocazione e il suo ruolo nella storia europea; le correnti culturali, artistiche, scientifiche e tecniche, le personalità e gli eventi legati al sito che hanno caratterizzato la storia e la costruzione dell'Europa, ecc.,
- valorizzare il sito, ad esempio mediante l'organizzazione di attività educative, artistiche, culturali e scientifiche sotto diverse forme (eventi, festival, residenze d'artisti, ecc.),
- assicurare una buona gestione del sito,
- provvedere alla qualità dell'accoglienza: politica di accesso al sito per il più ampio pubblico possibile, promozione del multilinguismo, ecc.,
- riservare un'attenzione particolare al pubblico giovane, permettendogli segnatamente di accedere al sito in condizioni privilegiate,
- favorire la visibilità e l'attrattività del sito a livello europeo: segnaletica adeguata, ricorso alle nuove tecnologie, ecc.,
- partecipare alle attività delle reti dei siti dotati dell'etichetta, eventualmente nell'ambito di gruppi riguardanti una tematica particolare del patrimonio europeo

o che rispecchiano un aspetto comune della storia dell'Europa;

3. RITIENE CHE:

- a) gli Stati membri parteciperebbero a questa iniziativa su base volontaria;
- b) il progetto dovrebbe ispirarsi ai principi seguenti:
 - una procedura di selezione regolare, fondata su criteri comuni, chiari e trasparenti, attuata dapprima a livello nazionale e successivamente a livello europeo, basata sulla valutazione delle candidature e riguardante ogni volta un numero ragionevole e rappresentativo di siti,
 - modalità di gestione flessibili e duttili, che rispettino il principio di sussidiarietà,
 - un'attuazione mirante al rispetto dei criteri di cui al punto 2 delle presenti conclusioni, alle sinergie e alla complementarità con talune iniziative come l'elenco del patrimonio mondiale dell'UNESCO e gli «itinerari culturali europei» del Consiglio d'Europa, e a un approccio concertato in materia di comunicazione dei siti dotati dell'etichetta;
- c) il progetto porrebbe avvalersi dei finanziamenti comunitari esistenti, fatte salve le politiche di sostegno condotte da ciascuno Stato membro;
- d) l'iniziativa potrebbe anche essere aperta ai paesi terzi partecipanti al programma «Cultura» dell'Unione europea;
- e) la qualità di «Patrimonio europeo» sarebbe subordinata al rispetto degli impegni assunti dai siti dotati dell'etichetta e potrebbe formare oggetto di revisioni periodiche;
- f) occorrerebbe prendere in considerazione i siti già dotati dell'etichetta nell'ambito del progetto intergovernativo «Etichetta del patrimonio europeo» e definirne lo status;

4. INVITA LA COMMISSIONE A:

- presentare entro termini ragionevoli e tenendo conto delle presenti conclusioni una proposta adeguata relativa alla creazione da parte dell'Unione europea di un'«Etichetta del patrimonio europeo» che precisi le modalità pratiche di attuazione di tale progetto.

⁽¹⁾ Il Consiglio si riferisce alle definizioni comunemente riconosciute dal diritto internazionale o europeo (convenzione Unesco concernente le misure da prendere per impedire l'importazione, l'esportazione e i trasferimenti illeciti di beni culturali, del 14 novembre 1970; convenzione Unesco concernente la protezione del patrimonio mondiale culturale e naturale, del 16 novembre 1972; convenzione Unesco per la salvaguardia del patrimonio culturale intangibile, del 17 ottobre 2003; convenzione europea sul paesaggio, del 20 ottobre 2000).

Conclusioni del Consiglio relative all'architettura: il contributo della cultura allo sviluppo sostenibile

(2008/C 319/05)

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

1. FACENDO RIFERIMENTO:

- al trattato che istituisce la Comunità europea,
- alla risoluzione del Consiglio sulla qualità architettonica dell'ambiente urbano e rurale, del 12 febbraio 2001 ⁽¹⁾, in cui si afferma che l'architettura è un elemento fondamentale della cultura e del quadro di vita di ciascuno dei nostri paesi,
- alle conclusioni del Consiglio, del 24 maggio 2007, sul contributo dei settori culturale e creativo al conseguimento degli obiettivi di Lisbona ⁽²⁾ che sottolineano che le attività culturali e le industrie creative, tra cui l'architettura, svolgono una funzione decisiva nel promuovere l'innovazione e la tecnologia e sono i motori principali della crescita sostenibile in futuro,
- e alla risoluzione del Consiglio, del 16 novembre 2007, su un'agenda europea per la cultura ⁽³⁾ che, sulla scia della comunicazione della Commissione, del 10 maggio 2007 ⁽⁴⁾, rileva il ruolo trasversale della cultura;

2. PRENDENDO ATTO:

- della nuova strategia dell'Unione europea in materia di sviluppo sostenibile ⁽⁵⁾, adottata dal Consiglio europeo del 15-16 giugno 2006, il cui obiettivo generale è quello di individuare e sviluppare le azioni che permetteranno all'UE di migliorare costantemente la qualità della vita delle generazioni attuali e future tramite la creazione di comunità sostenibili, capaci di gestire e utilizzare le risorse in maniera efficace e di sfruttare il potenziale di innovazione ecologica e sociale dell'economia, assicurando prosperità, tutela dell'ambiente e coesione sociale,
- della Carta di Lipsia sulle città europee sostenibili ⁽⁶⁾, adottata il 24 maggio 2007 dai ministri incaricati sviluppo, che sottolinea l'importanza della cultura architettonica e invita ad adottare un approccio integrato nel processo di sviluppo urbano, che comprenda le dimensioni economica, sociale, ecologica e culturale delle città, e che si basi sulla cooperazione tra i diversi livelli di responsabilità amministrativa e politica, nonché tra gli attori del settore pubblico e privato;

3. COMPIACENDOSI:

- per i lavori del Forum europeo sulle politiche architettoniche incentrati sul problema della qualità architettonica e dello sviluppo sostenibile;

4. SOTTOLINEANDO CHE:

- l'architettura, disciplina basata sulla creazione culturale e l'innovazione, nonché sulla tecnologia, costituisce un'illustrazione notevole di quanto la cultura possa apportare allo sviluppo sostenibile, tenuto conto del suo impatto sulla dimensione culturale delle città, ma anche sull'economia, sulla coesione sociale e sull'ambiente,
- l'architettura è inoltre un esempio del carattere trasversale della cultura, in quanto varie politiche pubbliche, e non solo le politiche culturali, incidono su di essa;

5. CONSIDERANDO QUANTO SEGUE:

- le città europee devono attualmente affrontare notevoli sfide: le evoluzioni demografiche e le loro conseguenze in termini di proliferazione urbana, i problemi ambientali e la lotta ai cambiamenti climatici, la preservazione della coesione sociale, in particolare in un contesto di mutazioni economiche e culturali, la protezione e la valorizzazione del patrimonio architettonico e culturale,
- la risposta da apportare a queste sfide risiede nello sviluppo urbano sostenibile, approccio integrato e creativo in base al quale la cultura, l'economia, il sociale e l'ambiente svolgono un ruolo di pari importanza,
- lo sviluppo urbano sostenibile implica:
 - che sia prestata particolare attenzione alla qualità e alla diversità architettoniche, elementi della diversità culturale, alla preservazione e alla valorizzazione del patrimonio e all'identità peculiare dei paesaggi naturali o urbani,
 - che si contribuisca a una gestione dei progetti che favorisca l'uso e la riconversione dei terreni e del patrimonio edilizio, segnatamente dei siti industriali in abbandono, il controllo delle risorse energetiche nel quadro della lotta ai cambiamenti climatici e la riduzione dell'inquinamento,
 - che si tenga conto, mediante approcci architettonici ed urbanistici innovativi, dell'evoluzione dei modi di vita degli abitanti, in particolare dei problemi legati alla mobilità e ai cambiamenti demografici, nonché degli obiettivi riguardanti la coesione sociale e di convivenza di vari strati sociali, di dialogo interculturale e di partecipazione dei cittadini,
 - che si promuova una creazione architettonica di qualità, fattore di dinamismo economico e di attrattiva turistica delle città,
- l'architettura svolge un ruolo di sintesi e di innovazione nell'attuazione di uno sviluppo urbano sostenibile, in quanto permette in particolare,
 - di conciliare le esigenze talvolta divergenti della conservazione degli edifici e dei paesaggi e della contemporanea creazione o delle legittime aspirazioni degli abitanti e il controllo della proliferazione urbana,

⁽¹⁾ GU C 73 del 6.3.2001, pag. 6.

⁽²⁾ GU C 311 del 21.12.2007, pag. 7.

⁽³⁾ GU C 143 del 10.6.2008, pag. 9.

⁽⁴⁾ Doc. 9496/07 e ADD 1.

⁽⁵⁾ Doc. 10117/06.

⁽⁶⁾ http://www.eu2007.de/en/News/download_docs/Mai/0524-AN/075DokumentLeipzigCharta.pdf

- e di contribuire, con la sua diversità, la sua qualità e la sua creatività, all'arricchimento culturale e alla qualità di vita dei cittadini, nonché al dinamismo economico, commerciale e turistico delle città, in particolare attraverso il suo vivaio di piccole e medie imprese,
 - lo sviluppo urbano sostenibile rappresenta infine una possibilità di creazione, di innovazione, di rinnovamento delle scritture architettoniche e di riappropriazione e reinterpretazione delle pratiche tradizionali;
6. RILEVANDO CON INTERESSE:
- le iniziative di numerose città europee, in particolare nell'ambito delle «capitali europee della cultura», intese a fare della cultura, e in particolare dell'architettura, un importante strumento della loro rigenerazione,
 - l'emergere di «città creative» il cui sviluppo urbano sostenibile si basa su nuovi fattori di competitività, tra cui la qualità dell'infrastruttura urbana e le interazioni tra cultura e industria;
7. INVITA GLI STATI MEMBRI E LA COMMISSIONE, NELL'AMBITO DELLE RISPETTIVE COMPETENZE E NEL RISPETTO DEL PRINCIPIO DI SUSSIDIARIETÀ, A:
- tenere conto dell'architettura e delle sue peculiarità, in particolare la sua dimensione culturale, nell'insieme delle politiche pertinenti, in particolare le politiche di ricerca, di coesione economica e sociale, di sviluppo sostenibile e di istruzione,
 - sviluppare nell'ambito dell'architettura, al di là delle norme tecniche, un'impostazione in termini di obiettivi globali, economici, sociali, culturali e ambientali,
 - favorire l'innovazione e la sperimentazione relative allo sviluppo sostenibile nel campo dell'architettura, dell'urbanistica e del paesaggio, in particolare nel quadro delle politiche e dei programmi europei o nell'ambito delle commesse pubbliche,
 - migliorare la conoscenza, in particolare sotto il profilo statistico, del settore dell'architettura e del suo contributo allo sviluppo sostenibile,
 - sensibilizzare il pubblico al ruolo dell'architettura e dell'urbanismo nella creazione di un ambiente di vita di qualità e promuoverne il coinvolgimento nello sviluppo urbano sostenibile,
- esaminare la fattibilità, in cooperazione con i professionisti e tenuto conto dell'esperienza di taluni Stati membri, di un «evento» annuale dedicato all'architettura,
 - assicurare insieme il seguito delle presenti conclusioni e fare il punto della loro attuazione entro il 2012;
8. INVITA GLI STATI MEMBRI A:
- far sì che l'architettura svolga un ruolo di sintesi e di innovazione nel processo di sviluppo sostenibile fin dalla fase di ideazione di un progetto architettonico, urbano o paesaggistico, o di riabilitazione di un sito,
 - contribuire allo sviluppo del potenziale di crescita economica e di occupazione dell'architettura quale industria culturale e creativa,
 - promuovere l'educazione all'architettura, compreso il patrimonio, e all'ambiente di vita, in particolare mediante l'educazione artistica e culturale,
 - promuovere la formazione iniziale e continua degli architetti, degli urbanisti e dei paesaggisti in materia di sviluppo sostenibile,
 - riservare attenzione all'architettura nel quadro dell'attuazione dell'«anno europeo della creatività e dell'innovazione (2009)»,
 - ricorrere, se del caso, al metodo di coordinamento aperto «cultura»;
9. INVITA LA COMMISSIONE A:
- prendere in considerazione l'architettura nella preparazione del suo libro verde sulle industrie culturali e creative,
 - associare le reti di esperti e professionisti dei settori pubblici e privati in materia di architettura, come ad esempio il «Forum europeo sulle politiche architettoniche», ai lavori e alle consultazioni sui problemi e/o le questioni riguardanti l'architettura,
 - incoraggiare, in cooperazione con tali reti e la rete europea delle scuole di architettura:
 - l'informazione e lo scambio di buone pratiche e i lavori di ricerca tra architetti, committenti e utenti,
 - la formazione dei giovani professionisti dell'architettura, dell'urbanismo e del paesaggio nel settore dello sviluppo sostenibile, la valorizzazione dei loro lavori, nonché il loro accesso alle commesse pubbliche o private.
-

Conclusioni del Consiglio, del 20 novembre 2008, relative allo sviluppo dell'offerta legale di contenuti culturali e creativi online, nonché alla prevenzione e alla lotta contro la pirateria nell'ambiente digitale

(2008/C 319/06)

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

2. CONSIDERANDO con interesse:

1. RIFERENDOSI in particolare ai seguenti testi:

- la Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea del 7 dicembre 2000 che garantisce la protezione dei dati personali, la libertà di espressione e di informazione e la tutela della proprietà intellettuale,
- la convenzione dell'UNESCO sulla protezione e la promozione della diversità delle espressioni culturali del 20 ottobre 2005 ⁽¹⁾,
- la direttiva 2007/65/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2007, relativa ai servizi di media audiovisivi ⁽²⁾ che pone un certo numero di requisiti in materia di diversità culturale e di promozione delle opere europee da parte dei servizi di media audiovisivi lineari e non lineari,
- la direttiva 2001/29/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2001, sull'armonizzazione di taluni aspetti del diritto d'autore e dei diritti connessi nella società dell'informazione e la direttiva 2004/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, sul rispetto dei diritti di proprietà intellettuale ⁽³⁾,
- la direttiva 2000/31/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'8 giugno 2000, relativa a taluni aspetti giuridici dei servizi della società dell'informazione, in particolare il commercio elettronico, nel mercato interno ⁽⁴⁾, la direttiva 95/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 ottobre 1995, relativa alla tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati ⁽⁵⁾ e la direttiva 2002/58/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 luglio 2002, relativa al trattamento dei dati personali e alla tutela della vita privata nel settore delle comunicazioni elettroniche ⁽⁶⁾;

- la comunicazione della Commissione, del 3 gennaio 2008, sui «contenuti creativi online nel mercato unico», la consultazione delle parti interessate e la realizzazione di una piattaforma europea sui contenuti creativi online che ne sono conseguite, nonché l'intenzione della Commissione di contribuire, in cooperazione con gli Stati membri, a trovare delle risposte alle sfide individuate in questo ambito,
- la Carta europea per lo sviluppo e l'adozione dei film online del 23 maggio 2006,
- l'accordo sulle linee guida relative alla ricerca diligente per le opere orfane firmato il 4 giugno 2008, sotto gli auspici della Commissione, dai rappresentanti di biblioteche, archivi, archivi audiovisivi e titolari di diritti,
- le iniziative lanciate dai pubblici poteri o da professionisti in un certo numero di Stati membri, nonché presso taluni partner che si trovano al di fuori dell'Europa, volte ad apportare soluzioni concrete e concertate al fine di favorire lo sviluppo dell'offerta legale online, nonché la prevenzione e la lotta contro la pirateria, come ad esempio: campagne di sensibilizzazione, organizzazione di concertazioni interprofessionali, accordi di autoregolamentazione o di co-regolamentazione, attuazione di meccanismi di natura non giudiziaria, pedagogici e progressivi, ecc.;

3. RICONOSCE che:

- la distribuzione online di beni culturali e creativi, segnatamente via Internet, costituisce una formidabile opportunità di accesso da parte di tutti alla cultura, allo sviluppo economico, all'occupazione e alla diversità culturale,
- l'offerta legale online di contenuti culturali e creativi presenta ancora un considerevole potenziale di sviluppo in Europa,
- la pirateria online, che raggiunge in taluni settori culturali e creativi una soglia critica, è suscettibile di incidere in maniera duratura sul compenso adeguato dei titolari di diritti d'autore e di diritti connessi; al di là delle conseguenze sulla commercializzazione dei supporti fisici tradizionali (CD, DVD, ecc.), essa costituisce un freno importante allo sviluppo dell'offerta legale di contenuti culturali e creativi online, da cui dipende in larga misura il dinamismo dell'industria europea dei contenuti culturali e creativi, e minaccia la creazione e la diversità culturali,

⁽¹⁾ Decisione 2006/515/CE del Consiglio, del 18 maggio 2006, relativa alla conclusione della convenzione sulla protezione e la promozione della diversità delle espressioni culturali (GU L 201 del 25.7.2006, pag. 15).

⁽²⁾ Direttiva 2007/65/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2007, che modifica la direttiva 89/552/CEE del Consiglio relativa al coordinamento di determinate disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri concernenti l'esercizio delle attività televisive (GU L 332 del 18.12.2007, pag. 27).

⁽³⁾ GU L 167 del 22.6.2001, pag. 10.
GU L 157 del 30.4.2004, pag. 45.

⁽⁴⁾ GU L 178 del 17.7.2000, pag. 1.

⁽⁵⁾ GU L 281 del 23.11.1995, pag. 31.

⁽⁶⁾ GU L 201 del 31.7.2002, pag. 37.

— se il ricorso a sistemi tecnici di protezione («Misure tecniche di protezione» — TMP) o di informazione sul regime dei diritti («Gestione digitale dei diritti» — DRM) può contribuire, in alcuni casi e nel rispetto del principio della protezione dei dati personali, alla protezione e alla gestione dei diritti nell'universo digitale, l'assenza di interoperabilità o di trasparenza di questi sistemi costituisce per i consumatori un fattore di insicurezza e di limitazione dell'uso dei contenuti proposti dalle differenti piattaforme;

4. RITIENE in questo contesto che:

— lo sviluppo di un'offerta legale online diversificata, di qualità, accessibile, di semplice utilizzo e attrattiva per i consumatori, da una parte, e la prevenzione e la lotta contro la pirateria, dall'altra, siano necessari allo sviluppo della società dell'informazione e della comunicazione e alla promozione della diversità culturale nell'universo digitale,

— la garanzia di un compenso adeguato ai titolari di diritti sia indispensabile per lo sviluppo della creazione e della diversità culturale;

5. CONSIDERA che questi obiettivi debbano essere perseguiti tenendo conto di quanto segue:

— la necessità di garantire un giusto equilibrio tra i differenti diritti fondamentali, segnatamente la protezione dei dati personali, la libertà di espressione e di informazione e la tutela della proprietà intellettuale, e di ricercare, nell'ambito dell'attuazione del diritto comunitario, soluzioni conformi ai principi generali del diritto comunitario, segnatamente il principio di proporzionalità ⁽¹⁾,

— le aspettative dei consumatori in termini di accesso e di facilità di utilizzo dei servizi e di diversità e di qualità dell'offerta dei contenuti online,

— la diversità e i cambiamenti dei modelli imprenditoriali («*business models*») delle imprese del settore, segnatamente delle piccole e medie imprese, e le costanti e rapide evoluzioni delle tecnologie,

— la varietà degli sviluppi delle economie digitali, della situazione dell'offerta legale online e della portata del problema della pirateria negli Stati membri, nonché le tradizioni giuridiche di ciascuno di questi,

— la necessità di promuovere la diversità culturale in Europa, segnatamente incentivando i servizi online a contribuire allo sviluppo dei contenuti culturali e creativi europei;

6. INVITA GLI STATI MEMBRI a:

— avviare o incoraggiare, entro tempi brevi, soluzioni concertate fra le parti interessate, al fine di far emergere

soluzioni concrete, efficaci, eque e proporzionate che favoriscano lo sviluppo dell'offerta legale online, nonché la prevenzione e la lotta contro la pirateria,

— incoraggiare, se del caso e in conformità delle rispettive tradizioni giuridiche, le parti interessate a riesaminare le scadenze in cui le opere cinematografiche possono essere rese disponibili (cronologia dei media di cui all'articolo 3 *quinquies* della direttiva 2007/65/CE) al fine di favorire la diversità e l'attrattiva dell'offerta legale online di opere cinematografiche,

— contribuire attivamente alla promozione dell'offerta di opere audiovisive e cinematografiche europee da parte dei servizi lineari e non lineari nell'ambito del recepimento della direttiva relativa ai servizi di media audiovisivi, segnatamente tramite lo scambio di buone pratiche;

7. INVITA LA COMMISSIONE a:

— contribuire a una migliore conoscenza, in stretta cooperazione con gli Stati membri e le professioni interessate, segnatamente attraverso lo sviluppo e la mutualizzazione dei dati statistici, dell'economia culturale digitale nella sua diversità, in particolare dell'offerta legale online, e della pirateria, inclusa la relativa portata, cause e conseguenze sull'economia della creazione e della diversità culturale,

— divulgare le informazioni, provenienti in particolare dalla piattaforma, sulle buone pratiche e le risposte innovative apportate alle sfide individuate nell'ambito della consultazione del 3 gennaio 2008,

— presentare, entro 18 mesi, basandosi sui contributi degli Stati membri, una relazione sulle diverse iniziative avviate al fine di contribuire allo sviluppo dell'offerta legale online, nonché prevenire e lottare contro la pirateria,

— esaminare le modalità per rafforzare la digitalizzazione e divulgare online opere cinematografiche e audiovisive nel quadro dell'attuazione dei programmi comunitari, segnatamente il programma MEDIA,

— più in generale, contribuire attraverso l'insieme delle pertinenti politiche allo sviluppo dell'offerta legale online e alla lotta contro la pirateria;

8. INVITA GLI STATI MEMBRI E LA COMMISSIONE, nell'ambito delle rispettive competenze, a:

— migliorare l'informazione dei consumatori, segnatamente tramite campagne di comunicazione obiettive, sul diritto d'autore e sui diritti connessi e sulle conseguenze del loro mancato rispetto e, più in generale, sensibilizzare l'insieme degli attori, compresi i professionisti, in relazione alle conseguenze della pirateria sulla creazione e sulla diversità culturali,

⁽¹⁾ Sentenza CGCE, 29 gennaio 2008, *Productores de Música de España (Promusicae)/Telefónica de España SAU*, causa C-275/06.

- contribuire all'informazione dei consumatori relativa alle condizioni di utilizzo dei contenuti delle differenti attrezzature e piattaforme e alle restrizioni collegate all'utilizzo delle misure tecniche di protezione e di gestione dei diritti,
 - avviare o incoraggiare lavori concertati fra l'industria, i titolari di diritti e i consumatori al fine di favorire l'interoperabilità e di garantire la trasparenza delle misure tecniche di protezione e di gestione dei diritti, attraverso per esempio un sistema di segnaletica-etichettatura,
 - perseguire l'obiettivo della diversità culturale, segnatamente nel quadro delle politiche in materia di diritto d'autore e di diritti connessi applicati ai contenuti culturali e creativi online,
- contribuire attivamente al rafforzamento del rispetto e della protezione del diritto d'autore e dei diritti connessi a livello internazionale, nel quadro dei pertinenti accordi bilaterali o multilaterali e del dialogo politico e della cooperazione con i paesi terzi;
9. INVITA LE PARTI INTERESSATE ad avviare o ad associarsi a processi di concertazione, in uno spirito costruttivo, al fine di:
- far emergere soluzioni concrete, efficaci ed eque che favoriscano lo sviluppo dell'offerta legale online, nonché la prevenzione e la lotta contro la pirateria,
 - favorire l'interoperabilità e garantire la trasparenza delle misure tecniche di gestione e di tutela dei diritti.
-

Conclusioni del Consiglio, del 20 novembre 2008, sulla biblioteca digitale europea EUROPEANA

(2008/C 319/07)

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

CONSIDERANDO quanto segue:

- la creazione della biblioteca digitale europea EUROPEANA, punto di accesso on line multilingue comune al materiale culturale digitale di tutta l'Europa (libri, giornali, fotografie, opere cinematografiche e audiovisive, documenti di archivi, opere museali, patrimonio monumentale e archeologico, ecc.), rappresenta una formidabile opportunità per la valorizzazione del patrimonio culturale degli Stati membri e l'accesso di tutti i tipi di pubblico a tale patrimonio,
- più in generale, la digitalizzazione e l'accessibilità on line del materiale culturale degli Stati membri e la conservazione digitale sono essenziali per la valorizzazione del patrimonio culturale, il dinamismo della creazione di contenuti e la nascita di nuovi servizi on line; esse contribuiscono alla democratizzazione dell'accesso alla cultura e ai saperi nonché allo sviluppo della società dell'informazione e dell'economia della conoscenza;

1. SOTTOLINEA:

- il suo attaccamento agli obiettivi, alle azioni e ai calendari definiti, sulla base della raccomandazione della Commissione, del 24 agosto 2006 ⁽¹⁾, nelle sue conclusioni del 13 novembre 2006 sulla digitalizzazione e l'accessibilità on line del materiale culturale e sulla conservazione digitale ⁽²⁾,
- l'importanza di intraprendere lavori nel settore della digitalizzazione, della conservazione e della messa a disposizione dei contenuti nel rispetto delle normative comunitaria e internazionale relative alla proprietà intellettuale;

2. ACCOGLIE con interesse:

- la risoluzione del Parlamento europeo, del 27 settembre 2007, su «i2010: Biblioteche digitali» ⁽³⁾,
- la comunicazione della Commissione, del 3 gennaio 2008, relativa ai «contenuti creativi on line nel mercato unico»,
- e la comunicazione della Commissione, dell'11 agosto 2008, intitolata «Il patrimonio culturale europeo: basta un clic — Progressi in materia di digitalizzazione e accessibilità on line del materiale culturale e della conservazione digitale nell'UE» ⁽⁴⁾, che sottolinea i progressi compiuti nell'attuazione della raccomandazione della

Commissione e delle conclusioni del Consiglio del 2006, pur rilevando notevoli disparità per quanto concerne lo stato di avanzamento dei processi in corso negli Stati membri;

3. CONSTATA con soddisfazione:

- la progressiva realizzazione della biblioteca digitale europea EUROPEANA, che si è concretizzata con la creazione della fondazione di diritto olandese «biblioteca digitale europea» l'8 novembre 2007 e il lancio del prototipo il 20 novembre 2008,
- il coinvolgimento degli Stati membri, delle istituzioni culturali e più in generale degli esperti del settore nel processo di digitalizzazione e di accessibilità on line del materiale culturale e di conservazione digitale,
- il sostegno apportato dalla Commissione a tale progetto e più in generale ai processi di digitalizzazione, segnatamente attraverso il programma eContentplus e il 7° programma quadro di ricerca e sviluppo tecnologico, la creazione nel 2007 del gruppo di esperti degli Stati membri sulla digitalizzazione e la conservazione digitale ⁽⁵⁾ e nel 2006 del gruppo di esperti di alto livello ⁽⁶⁾, o ancora il varo di studi ⁽⁷⁾,
- la conclusione in data 4 giugno 2008, da parte dei rappresentanti delle biblioteche, degli archivi, degli archivi audiovisivi e degli aventi diritto, sotto l'egida della Commissione, di un accordo sulle linee guida relative alla ricerca diligente per le opere orfane;

4. RITIENE che il successo e il carattere permanente di EUROPEANA e, più in generale, dei processi di digitalizzazione e di accessibilità on line del materiale culturale e di conservazione digitale avviati negli Stati membri implicano:

- un sostegno attivo e durevole alla digitalizzazione e all'accessibilità on line del materiale culturale nonché alla conservazione digitale, al fine di garantire un'offerta diversificata e di qualità, rappresentativa della diversità culturale e linguistica come pure della ricchezza del patrimonio intellettuale dell'Unione,
- il proseguimento dell'elaborazione di soluzioni pratiche concertate e conformi al diritto d'autore e ai diritti connessi, al fine di contribuire all'accessibilità on line del più vasto materiale culturale,

⁽¹⁾ GUL 236 del 31.8.2006, pag. 28.

⁽²⁾ GU C 297 del 7.12.2006, pag. 1.

⁽³⁾ 2006/2040 (INI).

⁽⁴⁾ Doc. 12580/08.

⁽⁵⁾ Decisione della Commissione, del 22 marzo 2007 (GU L 119 del 9.5.2007, pag. 45).

⁽⁶⁾ Decisione della Commissione, del 27 febbraio 2006 (GU L 46 del 16.2.2006, pag. 32).

⁽⁷⁾ Studi sullo stato di avanzamento della digitalizzazione della cultura nell'Unione europea, sulle incidenze socioeconomiche della conservazione a lungo termine delle risorse digitali e sulle incidenze socioeconomiche delle risorse appartenenti al settore pubblico.

- lo sviluppo di tecnologie che garantiscano la conservazione digitale a lungo termine, l'interoperabilità dei sistemi di accesso ai contenuti, una navigazione e una disponibilità multilingue di questi contenuti, e dei servizi diversificati e di qualità ai cittadini,
- la definizione di un modello economico permanente per EUROPEANA e il sostegno durevole di tutte le parti interessate — istituzioni culturali, esperti del settore, Stati membri e Commissione;

5. INVITA GLI STATI MEMBRI a:

- proseguire attivamente e in maniera sostenuta l'attuazione delle strategie e degli obiettivi nazionali elaborati in conformità delle conclusioni del Consiglio, del 13 novembre 2006, relative alla digitalizzazione e all'accessibilità on line del materiale culturale e alla conservazione digitale — segnatamente mediante la definizione, in questo ambito, di obiettivi quantitativi e qualitativi, e la mobilitazione delle risorse corrispondenti,
- promuovere le sinergie tra questi e tra le differenti istituzioni coinvolte nel processo di digitalizzazione e di accessibilità on line dei materiali culturali e di conservazione digitale, al fine di arricchire l'offerta di materiali culturali digitali,
- proseguire, nel quadro delle rispettive strategie nazionali, il sostegno all'integrazione di materiali culturali digitali in EUROPEANA, segnatamente tramite la promozione di norme di interoperabilità, l'attuazione o il miglioramento di portali che aggregino i contenuti nazionali o, se del caso, la definizione, nel rispetto delle priorità delle istituzioni culturali che partecipano al progetto, di tematiche europee per la scelta di tali materiali,
- prendere in considerazione l'obiettivo dell'integrazione, in EUROPEANA, delle opere protette e incoraggiare a tal fine, nel rispetto dei sistemi nazionali e comunitari in vigore in materia di diritto d'autore e diritti connessi, la conclusione di accordi tra le parti interessate, efficaci in un contesto transfrontaliero, volti a contribuire alla digitalizzazione e all'accessibilità on line di tali opere,
- disporre di meccanismi per agevolare la digitalizzazione e l'accesso on line alle opere orfane e alle opere fuori stampa e fuori distribuzione, nel pieno rispetto dei diritti e degli interessi dei titolari di diritti;

6. INVITA LA COMMISSIONE a:

- incoraggiare e coordinare i lavori intesi a migliorare la conservazione digitale a lungo termine e l'interoperabilità dei sistemi di accesso ai contenuti, segnatamente attraverso lo scambio di buone pratiche e la diffusione di norme, e sostenere la ricerca e lo sviluppo in materia di tecnologie innovative, al fine di assicurare in particolare la conservazione a lungo termine del materiale culturale digitale, una navigazione e una disponibilità multilingue di tali contenuti e lo sviluppo di nuovi usi,
- esaminare la fattibilità di un rafforzamento del sostegno finanziario, nell'ambito dei programmi comunitari esistenti e delle prospettive finanziarie in corso, alla digitalizzazione dei materiali culturali a valore aggiunto europeo che costituiscono un contributo a EUROPEANA, provenienti dagli Stati membri, tenendo opportunamente conto delle strategie e degli obiettivi nazionali,
- valutare, segnatamente in base alle relazioni degli Stati membri, lo stato di avanzamento e le prospettive di sviluppo, incluse quelle economiche e finanziarie, di EUROPEANA, nonché i progressi compiuti in seno agli Stati membri in materia di digitalizzazione e di accessibilità on line del materiale culturale nonché di conservazione digitale, e riferire quindi al Parlamento europeo e al Consiglio al riguardo nel 2010;

7. INVITA GLI STATI MEMBRI E LA COMMISSIONE, nell'ambito delle rispettive competenze, a:

- favorire lo sviluppo di EUROPEANA e impegnarsi accanto alle parti interessate, avvalendosi in particolare del gruppo di esperti degli Stati membri in materia di digitalizzazione e conservazione digitale, nella definizione di un modello economico e di governance che ne garantisca il successo e il carattere permanente,
- promuovere attivamente EUROPEANA in Europa e nel mondo e incentivare la costituzione di partenariati pubblico-privato utili al suo sviluppo, segnatamente in materia di digitalizzazione e di accessibilità on line del materiale culturale e di conservazione digitale;

8. INVITA LA FONDAZIONE «BIBLIOTECA DIGITALE EUROPEA» a:

- lavorare a stretto contatto con gli Stati membri, la Commissione e le istituzioni culturali, nel rispetto delle rispettive responsabilità, al fine di definire un modello economico e di governance che garantisca il successo e il carattere permanente di EUROPEANA.

Conclusioni del Consiglio e dei rappresentanti dei governi degli Stati membri riuniti in sede di Consiglio, del 21 novembre 2008 — Preparare i giovani per il XXI secolo: un ordine del giorno per la cooperazione europea in materia scolastica

(2008/C 319/08)

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA E I RAPPRESENTANTI DEI GOVERNI DEGLI STATI MEMBRI RIUNITI IN SEDE DI CONSIGLIO,

CONSIDERANDO CHE:

1. le conclusioni del Consiglio europeo di Lisbona del 23 e 24 marzo 2000 ⁽¹⁾ hanno sottolineato che gli investimenti nell'istruzione e nella formazione delle persone occupano un posto cruciale nell'economia della conoscenza europea;
2. la raccomandazione del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 febbraio 2001, sulla collaborazione europea per la valutazione della qualità dell'insegnamento scolastico ⁽²⁾ ha invitato gli Stati membri a favorire il miglioramento della valutazione qualitativa dell'insegnamento scolastico;
3. le conclusioni del Consiglio e dei rappresentanti dei governi degli Stati membri riuniti in sede di Consiglio, del 14 novembre 2006, su efficienza ed equità nei sistemi di istruzione e formazione ⁽³⁾, hanno invitato gli Stati membri ad assicurare che le riforme e gli investimenti in materia di istruzione e formazione siano efficacemente mirati per migliorare la qualità e l'equità, in particolare puntando sull'istruzione prescolastica e privilegiando programmi di prevenzione precoci e sistemi d'istruzione e formazione equi;
4. la decisione n. 1720/2006/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 novembre 2006 ⁽⁴⁾, ha istituito un programma d'azione nel campo dell'apprendimento permanente;
5. la raccomandazione del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2006, relativa a competenze chiave per l'apprendimento permanente ⁽⁵⁾ ha definito la base di conoscenze, capacità e attitudini che tutti i giovani dovrebbero aver acquisito al termine dell'istruzione e della formazione iniziale per partecipare alla società della conoscenza e che, per via della loro natura trasversale, implicano un approccio all'insegnamento che trascende i confini tradizionali delle varie discipline;
6. la risoluzione del Consiglio, del 15 novembre 2007 ⁽⁶⁾, ha posto l'accento sulla necessità di far acquisire alle persone nuove competenze per nuovi lavori e di innalzare i livelli globali di competenza fornendo una formazione e un'istruzione iniziali e permanenti e competenze di altissima qualità al fine di mantenere e rafforzare la loro capacità di innovazione, richiesta per una maggiore competitività, crescita e occupazione;
7. le conclusioni del Consiglio e dei rappresentanti dei governi degli Stati membri riuniti in sede di Consiglio, del 15 novembre 2007, sul miglioramento della qualità della formazione degli insegnanti ⁽⁷⁾ hanno posto in rilievo la necessità di far sì che gli insegnanti possano beneficiare di un'istruzione iniziale, di un sostegno a inizio carriera e di una formazione continua che siano coordinati, coerenti, dotati di risorse sufficienti e di qualità assicurata;
8. le conclusioni del Consiglio europeo del marzo 2008 ⁽⁸⁾ hanno sottolineato che un fattore fondamentale per la crescita futura è il pieno sviluppo del potenziale d'innovazione e di creatività dei cittadini europei, basato sulla cultura europea e l'eccellenza in campo scientifico, e hanno invitato gli Stati membri a ridurre sostanzialmente il numero di giovani incapaci di leggere correntemente nonché il numero di giovani che abbandonano prematuramente il sistema scolastico e a migliorare i risultati degli allievi appartenenti a famiglie migranti o ad ambienti svantaggiati;
9. le conclusioni del Consiglio, del 22 maggio 2008, sulla promozione della creatività e dell'innovazione attraverso l'istruzione e la formazione ⁽⁹⁾ hanno sottolineato il crescente bisogno di azioni a livello nazionale, nonché di una cooperazione a livello di Unione europea, allo scopo di produrre i cambiamenti necessari affinché le scuole preparino gli allievi ad affrontare le sfide e i problemi principali di un mondo in mutamento.

ACCOGLIE CON FAVORE la comunicazione della Commissione al Consiglio e al Parlamento europeo, del 3 luglio 2008, intitolata «Migliorare le competenze per il XXI secolo: un ordine del giorno per la cooperazione europea in materia scolastica», che propone un'agenda per la cooperazione tra gli Stati membri al fine di intensificare e rafforzare lo sviluppo dei sistemi scolastici.

RIBADISCE CHE:

1. l'istruzione gratuita e obbligatoria è un diritto fondamentale di tutti i cittadini; la sua attuazione spetta alle autorità pubbliche e la sua organizzazione è responsabilità degli Stati membri;
2. l'insegnamento scolastico, inteso come formazione scolastica fino al termine della secondaria, pone le fondamenta che consentono agli allievi di acquisire le competenze chiave indispensabili per la formazione e l'orientamento permanenti ai fini sia dello sviluppo personale che della vita professionale;

⁽¹⁾ SN 100/1/00 REV 1, punto 25.

⁽²⁾ GU L 60 dell'1.3.2001.

⁽³⁾ GU C 298 dell'8.12.2006.

⁽⁴⁾ GU L 327 del 24.11.2006.

⁽⁵⁾ GU L 394 del 30.12.2006.

⁽⁶⁾ GU C 290 del 4.12.2007.

⁽⁷⁾ GU C 300 del 12.12.2007.

⁽⁸⁾ 7652, punto 15, pag. 10.

⁽⁹⁾ GU C 141 del 7.6.2008, pag. 17.

3. l'insegnamento scolastico non costituisce soltanto un importante vettore di socializzazione degli individui nonché di trasmissione dei valori, delle competenze, del sapere e delle attitudini necessari per la democrazia, la cittadinanza, il dialogo interculturale e lo sviluppo personale, ma svolge anche un ruolo essenziale nell'acquisizione delle competenze chiave necessarie per un'integrazione riuscita nella vita economica;
4. la scuola deve offrire agli allievi l'istruzione che consenta loro di integrarsi in un contesto sempre più globalizzato, competitivo, diversificato e complesso, in cui la creatività, la capacità di innovare, lo spirito d'iniziativa, l'imprenditorialità e l'impegno a continuare ad apprendere contano tanto quanto le conoscenze settoriali specifiche;
5. anche se la responsabilità dell'organizzazione e del contenuto dei sistemi d'istruzione e formazione spetta a ciascuno Stato membro e anche se gli istituti scolastici possono a volte godere di un notevole grado di autonomia, la cooperazione europea ha un ruolo importante da svolgere. Essa può infatti essere di ausilio agli Stati membri nel rispondere alle sfide comuni, in particolare attraverso il metodo di coordinamento aperto;
6. gli Stati membri hanno un interesse comune a cooperare per trarre vantaggio dalla diversità delle pratiche innovative e di qualità esistenti nei sistemi scolastici dell'UE.
5. un metodo coerente di sviluppo delle competenze, fondato sul quadro europeo delle competenze chiave per l'apprendimento permanente ⁽¹⁾, richiede sforzi maggiori per migliorare la lettura e altri saperi di base nonché un metodo di apprendimento più personalizzato che risponda alle esigenze individuali di ciascun allievo, preveda forme adeguate di valutazione e sfoci in una maggiore motivazione per l'apprendimento;
6. garantire un'elevata qualità dei sistemi di istruzione e formazione che siano ad un tempo equi ed efficaci ⁽²⁾ richiede un'istruzione prescolastica migliore e più accessibile, nonché scuole ambiziose che offrano eque opportunità a tutti gli allievi, indipendentemente dalla loro origine, e garantiscano un corretto equilibrio tra insegnamento generale e specializzato per i bambini con esigenze particolari;
7. è altresì necessario compiere sforzi maggiori per attuare le conclusioni del Consiglio del novembre 2007 ⁽³⁾ in cui si invitano gli Stati membri a garantire un livello elevato di formazione iniziale degli insegnanti, fornire un sostegno a inizio carriera e una formazione professionale continua che siano coordinati, coerenti, dotati di risorse sufficienti e di qualità assicurata. Ciò dovrebbe consentire di rendere più attraente la professione docente per le persone più qualificate — nell'intento che restino nella professione — rispondere alle difficoltà individuate, aiutare tutti gli allievi a sfruttare pienamente il loro potenziale e creare ambienti scolastici in cui gli insegnanti si scambino le esperienze e pongano l'accento sui progressi degli allievi.

SOTTOLINEA CHE:

1. tenuto conto del ruolo fondamentale che l'istruzione e la formazione svolgono a favore della crescita futura, della competitività a lungo termine e della coesione sociale dell'Unione, così come per la promozione di una cittadinanza attiva, esse dovrebbero rimanere una priorità chiave del prossimo ciclo del processo di Lisbona;
2. lo sviluppo dei sistemi scolastici deve continuare affinché sia preservata la coesione sociale e affinché, grazie a una scuola più accessibile che offre maggiori possibilità, tutti i giovani siano in grado di sviluppare in pieno le proprie potenzialità e diventare partecipanti attivi dell'emergente società della conoscenza;
3. gli istituti scolastici devono favorire la creatività, lo spirito innovativo e imprenditoriale degli allievi proponendo ambienti di lavoro stimolanti. A tal fine, le scuole dovrebbero essere esse stesse luoghi creativi e dinamici che siano aperti alla cooperazione e ai partenariati con il mondo esterno e sviluppino una cultura di valutazione interna ed esterna in cui siano coinvolte anche le famiglie, al fine di individuare i settori in cui sia possibile apportare cambiamenti e miglioramenti;
4. rimangono in media insufficienti i progressi rispetto ai tre criteri di riferimento europei adottati dal Consiglio per il 2010, direttamente correlati all'istruzione scolastica e relativi al numero di allievi che abbandonano prematuramente la scuola, alle prestazioni nella lettura e al completamento dell'istruzione secondaria superiore;

CONVIENE DI STABILIRE LE SEGUENTI PRIORITÀ PER LA COOPERAZIONE EUROPEA NEL SETTORE DELL'INSEGNAMENTO SCOLASTICO:

1. garantire e migliorare l'acquisizione delle competenze fondamentali, in particolare la padronanza della lingua e la capacità di far di conto;
2. migliorare il ruolo fondamentale della scuola nella promozione di società inclusive e nel rafforzamento della coesione sociale, assicurando un apprendimento di qualità per tutti gli allievi in base al principio di equità;
3. promuovere la professione docente e migliorare la formazione iniziale e continua del personale docente e dei capi istituto.

INVITA GLI STATI MEMBRI CON IL SOSTEGNO DELLA COMMISSIONE A:

1. nel quadro del metodo di coordinamento aperto, lavorare di concerto per migliorare la cooperazione europea allo scopo di promuovere le priorità politiche enunciate nelle presenti conclusioni;

⁽¹⁾ GUL 394 del 30.12.2006.⁽²⁾ Conclusioni del Consiglio europeo, marzo 2006 (doc. 7775/06, punto 23, pag. 6).⁽³⁾ GU C 300 del 12.12.2007.

2. nel dar seguito alla raccomandazione sulle competenze chiave per l'apprendimento permanente, incentrare la cooperazione sugli aspetti seguenti:
 - migliorare i livelli della competenza di lettura e della competenza matematica e promuovere l'apprendimento di almeno due lingue straniere oltre alla lingua materna,
 - stimolare l'interesse degli allievi per la matematica, le scienze e le tecnologie per favorire la formazione dello spirito scientifico fin dalla più giovane età,
 - rafforzare non soltanto le competenze nelle singole materie ma anche le competenze trasversali, in particolare la capacità di apprendere ad apprendere e le competenze sociali e civiche,
 - migliorare le tecniche di valutazione in contesti di apprendimento personalizzato;
 3. nel dar seguito alle conclusioni del Consiglio su efficienza ed equità nei sistemi d'istruzione e formazione, incentrare la cooperazione sugli aspetti seguenti:
 - garantire l'accesso a un'istruzione prescolare di elevata qualità,
 - ridurre il numero di abbandoni scolastici prematuri,
 - combattere le ineguaglianze e rafforzare l'inclusione sociale cercando di ridurre i casi di scarsi risultati scolastici degli allievi e di migliorare l'efficacia delle scuole,
 - assicurare la riuscita della transizione tra diversi tipi di scuole e diversi livelli scolastici e verso l'istruzione e la formazione permanenti, segnatamente migliorando l'accesso e la qualità dei servizi d'informazione, orientamento e di consulenza,
 - garantire l'accesso ad un'istruzione e a servizi di elevata qualità, soprattutto per i bambini e i giovani che, svantaggiati da circostanze personali, sociali, culturali e/o economiche, necessitano di un sostegno particolare per realizzare le loro potenzialità educative,
 - individuare fin dalla loro comparsa le difficoltà di apprendimento e trovare soluzioni basate su approcci pedagogici più personalizzati, commisurati alle esigenze e alle capacità di ciascun allievo,
 - assicurare un sostegno tempestivo e adeguato all'apprendimento per tutti gli allievi che hanno esigenze specifiche sia nelle scuole generali che in quelle specializzate,
 - migliorare il governo delle scuole e la loro apertura verso l'esterno;
 4. nel dar seguito alle conclusioni del Consiglio sul miglioramento della qualità dell'istruzione degli insegnanti, incentrare la cooperazione sui seguenti aspetti:
 - migliorare l'attrattività della professione docente,
 - consentire a tutti gli insegnanti debuttanti di beneficiare di programmi strutturati di sostegno a inizio carriera,
 - migliorare l'offerta e la qualità del programma di formazione continua degli insegnanti nonché i livelli di partecipazione a tali programmi,
 - riesaminare le politiche di reclutamento, di assegnazione e di mobilità degli insegnanti, nonché quelle di incentivazione a restare, al fine di ottimizzarne l'impatto sulla qualità dell'insegnamento scolastico,
 - ampliare le possibilità offerte agli insegnanti di trascorrere un periodo di tempo della loro carriera in un altro Stato membro, affinché possano proseguire la propria istruzione e formazione, acquisire nuove esperienze di lavoro e sviluppare le competenze in lingue straniere,
 - migliorare il reclutamento e la formazione dei capi istituto per sviluppare le loro competenze manageriali e pedagogiche;
 5. avvalersi di tutti gli strumenti pertinenti, quali quelli del metodo di coordinamento aperto, il programma di apprendimento permanente, il settimo programma quadro di ricerca e sviluppo tecnologico e, conformemente alle priorità nazionali, il Fondo sociale europeo, per promuovere i summenzionati obiettivi;
 6. condurre un dialogo regolare sulle questioni riguardanti la scuola — compresa la promozione della creatività e della capacità innovativa nell'insegnamento scolastico e grazie ad esso — che coinvolga i responsabili politici degli Stati membri.
- INVITA LA COMMISSIONE:
- a proporre forme adeguate di cooperazione e lo scambio di buone prassi nei settori contemplati dalle presenti conclusioni, nell'ambito dei lavori preparatori relativi a un nuovo quadro strategico per la cooperazione europea nel settore dell'istruzione e della formazione al di là del 2010.
-

COMMISSIONE

Tassi di cambio dell'euro ⁽¹⁾

12 dicembre 2008

(2008/C 319/09)

1 euro =

Moneta	Tasso di cambio	Moneta	Tasso di cambio		
USD	dollari USA	1,3340	TRY	lire turche	2,0987
JPY	yen giapponesi	120,21	AUD	dollari australiani	2,0291
DKK	corone danesi	7,4499	CAD	dollari canadesi	1,6598
GBP	sterline inglesi	0,89235	HKD	dollari di Hong Kong	10,3384
SEK	corone svedesi	10,6625	NZD	dollari neozelandesi	2,4500
CHF	franchi svizzeri	1,5746	SGD	dollari di Singapore	1,9876
ISK	corone islandesi		KRW	won sudcoreani	1 833,58
NOK	corone norvegesi	9,2110	ZAR	rand sudafricani	13,5835
BGN	lev bulgari	1,9558	CNY	renminbi Yuan cinese	9,1282
CZK	corone ceche	25,990	HRK	kuna croata	7,1805
EEK	corone estoni	15,6466	IDR	rupia indonesiana	15 074,20
HUF	fiorini ungheresi	264,50	MYR	ringgit malese	4,7791
LTL	litas lituani	3,4528	PHP	peso filippino	64,230
LVL	lats lettoni	0,7095	RUB	rublo russo	37,0077
PLN	zloty polacchi	3,9592	THB	baht thailandese	46,710
RON	leu rumeni	3,9290	BRL	real brasiliano	3,1993
SKK	corone slovacche	30,170	MXN	peso messicano	17,8723

⁽¹⁾ Fonte: tassi di cambio di riferimento pubblicati dalla Banca centrale europea.

V

(Avvisi)

PROCEDIMENTI RELATIVI ALL'ATTUAZIONE DELLA POLITICA DELLA
CONCORRENZA

COMMISSIONE

Notifica preventiva di una concentrazione
(Caso COMP/M.5310 — Jysk Stålinindustrie/Volgo-Balt)
Caso ammissibile alla procedura semplificata
(Testo rilevante ai fini del SEE)
(2008/C 319/10)

1. Il 2 dicembre 2008 è pervenuta alla Commissione la notifica di un progetto di concentrazione in conformità dell'articolo 4 del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio ⁽¹⁾. Con tale operazione l'impresa Jysk Stålinindustrie ApS («Jysk», Danimarca), appartenente al gruppo Universal Cargo Logistics Holding B.V. («UCLH», Paesi Bassi), controllato da Vladimir Lisin, il quale controlla anche Novolipetsk Steel («NLMK», Russia), acquisisce ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1, lettera b), del suddetto regolamento il controllo esclusivo dell'impresa Volgo-Balt Transport Holding Limited («Volgo-Balt», Cipro), mediante acquisto di azioni.

2. Le imprese interessate svolgono le seguenti attività:

- UCLH, servizi portuali e di stivaggio in Russia,
- Jysk è una società holding,
- NLMK, produzione di acciaio (prodotti piatti di acciaio al carbonio e acciaio magnetico),
- Volgo-Balt, trasporti marittimi di carico secco in Europa e nel Nord Africa e trasporti per idrovie interne in Russia, trasporti di prodotti petroliferi per idrovie interne in Russia, servizi turistici e di trasporto di passeggeri in Russia.

3. In seguito a un esame preliminare, la Commissione ritiene che la concentrazione notificata possa rientrare nel campo di applicazione del regolamento (CE) n. 139/2004. Tuttavia, essa si riserva la decisione definitiva al riguardo. Si rileva che, ai sensi della comunicazione della Commissione concernente una procedura semplificata per l'esame di determinate concentrazioni a norma del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio ⁽²⁾, il caso in oggetto potrebbe soddisfare le condizioni per l'applicazione della procedura di cui in tale comunicazione.

4. La Commissione invita i terzi interessati a presentarle eventuali osservazioni sulla concentrazione proposta.

Le osservazioni devono pervenire alla Commissione entro dieci giorni dalla data di pubblicazione della presente comunicazione. Le osservazioni possono essere trasmesse alla Commissione via fax [(32-2) 296 43 01 o 296 72 44] o per posta, indicando il riferimento COMP/M.5310 — Jysk Stålinindustrie/Volgo-Balt al seguente indirizzo:

Commissione europea
Direzione generale della Concorrenza
Protocollo Concentrazioni
J-70
B-1049 Bruxelles

⁽¹⁾ GUL 24 del 29.1.2004, pag. 1.

⁽²⁾ GUC 56 del 5.3.2005, pag. 32.

Notifica preventiva di una concentrazione
(Caso COMP/M.5435 — Nexans/SEI/Opticable)
Caso ammissibile alla procedura semplificata

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2008/C 319/11)

1. Il 4 dicembre 2008 è pervenuta alla Commissione la notifica di un progetto di concentrazione in conformità dell'articolo 4 del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio ⁽¹⁾. Con tale operazione l'impresa Sumitomo Electric Industries Ltd («SEI», Giappone) e il gruppo Nexans («Nexans», Francia) acquisiscono ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1, lettera b), del suddetto regolamento il controllo congiunto dell'impresa Opticable («Opticable», Belgio), attualmente controllata soltanto da Nexans, mediante acquisto di azioni.

2. Le imprese interessate svolgono le seguenti attività:

- per SEI: fabbricazione e vendita di fili, conduttori e cavi elettrici, di fibre ottiche e di cavi in fibre ottiche telecom per applicazioni terrestri,
- per Nexans: opera nell'industria dei cavi, offrendo un'ampia gamma di cavi e di sistemi di cablaggio sui mercati industriali, edilizi, delle infrastrutture e delle reti di comunicazione locale. A titolo di attività complementare, fornisce anche cavi in fibre ottiche,
- per Opticable: fabbricazione e vendita in Europa di cavi in fibre ottiche per applicazioni terrestri.

3. In seguito a un esame preliminare, la Commissione ritiene che la concentrazione notificata possa rientrare nel campo di applicazione del regolamento (CE) n. 139/2004. Tuttavia, essa si riserva la decisione definitiva al riguardo. Si rileva che, ai sensi della comunicazione della Commissione concernente una procedura semplificata per l'esame di determinate concentrazioni a norma del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio ⁽²⁾, il caso in oggetto potrebbe soddisfare le condizioni per l'applicazione della procedura di cui in tale comunicazione.

4. La Commissione invita i terzi interessati a presentarle eventuali osservazioni sulla concentrazione proposta.

Le osservazioni devono pervenire alla Commissione entro dieci giorni dalla data di pubblicazione della presente comunicazione. Le osservazioni possono essere trasmesse alla Commissione via fax [(32-2) 296 43 01 o 296 72 44] o per posta, indicando il riferimento COMP/M.5435 — Nexans/SEI/Opticable, al seguente indirizzo:

Commissione europea
Direzione generale della Concorrenza
Protocollo Concentrazioni
J-70
B-1049 Bruxelles

⁽¹⁾ GUL 24 del 29.1.2004, pag. 1.

⁽²⁾ GUC 56 del 5.3.2005, pag. 32.

Rinotifica di una concentrazione precedentemente notificata**(Caso COMP/M.5253 — Sanofi-Aventis/Zentiva)****(Testo rilevante ai fini del SEE)**

(2008/C 319/12)

1. In data 5 settembre 2008 è pervenuta alla Commissione la notifica di un progetto di concentrazione in conformità all'articolo 4 del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio. Con tale operazione l'impresa Sanofi-Aventis Europe, Société par Actions Simplifiée (Francia), appartenente al gruppo Sanofi-Aventis (Francia), acquisisce ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1, lettera b), del succitato regolamento, il controllo dell'insieme dell'impresa Zentiva N.V. (Paesi Bassi) mediante offerta pubblica annunciata l'11 luglio 2008.

2. Le attività svolte dalle imprese interessate sono le seguenti:

— per Sanofi-Aventis: ricerca, sviluppo, produzione e commercializzazione di prodotti farmaceutici e vaccini per uso umano,

— per Zentiva: sviluppo, produzione e commercializzazione di farmaci generici.

3. Il 2 ottobre 2008 la notifica è stata dichiarata incompleta. Le imprese in questione hanno quindi trasmesso le ulteriori informazioni richieste. Il 5 dicembre 2008, la notifica è stata dichiarata completa, ai sensi dell'articolo 10, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio.

4. La Commissione invita i terzi interessati a presentare eventuali osservazioni sulla concentrazione proposta.

Le osservazioni devono pervenire alla Commissione non oltre dieci giorni dalla data di pubblicazione della presente comunicazione. Le osservazioni possono essere trasmesse alla Commissione per fax [(32-2) 296 43 01 o 296 72 44] o per posta, indicando il riferimento COMP/M.5253 — Sanofi-Aventis/Zentiva, al seguente indirizzo:

Commissione europea
DG Concorrenza
Protocollo Concentrazioni
Rue Joseph II 70
B-1000 Bruxelles

NOTA PER IL LETTORE

Le istituzioni hanno deciso di non fare più apparire nei loro testi la menzione dell'ultima modifica degli atti citati.

Salvo indicazione contraria, nei testi qui pubblicati il riferimento è fatto agli atti nella loro versione in vigore.